



Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA

Prot. n. (vedi intestazione digitale)

Class. 34.43.01 / fasc. DG ABAP (GIADA) 20.87.12

Class. 34.43.01 / fasc. SS-PNRR (GIADA) 10.6.1

Allegati: 1

All Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica
Direzione Generale Valutazioni ambientali
Divisione V – Procedure di valutazione VIA e VAS
[ID_VIP 7859]
(va@pec.mase.gov.it)

All Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica
Commissione Tecnica PNRR-PNIEC
[ID_VIP 7859]
(compniec@pec.mase.gov.it)

Oggetto:

[ID_VIP: 7859] **PROVINCIA DI SUD SARDEGNA (Comuni di Furtei, Guasila, Nuraminis, Pimental, Samatzai, Sanluri, Segariu e Serrenti) - Progetto per la costruzione e l'esercizio di un impianto di produzione da fonte eolica e relative opere connesse e infrastrutture indispensabili, denominato Parco Eolico "NURADDEI", composto da 9 aerogeneratori e con potenza installata pari a 50,4 MW e dalle opere di rete consistenti nella nuova Stazione Elettrica 150/380 kv denominata "Sanluri" e relativi raccordi – PROGETTO DEFINITIVO.**

Procedura riferita al Decreto legislativo n. 152 del 2006 – VIA (art. 23 – PNIEC)

Proponente: Green Energy Sardegna 2 S.r.l.

DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA OTTOBRE 2023 – GENNAIO 2024 - APRILE 2024 –
Parere tecnico istruttorio della Soprintendenza speciale per il PNRR – Integrazione.

e. p. c.

Alla Regione Autonoma della Sardegna
Direzione generale della difesa dell'ambiente
Servizio valutazioni impatti e incidenze ambientali (VIA)
(difesa.ambiente@pec.regione.sardegna.it)

e. p. c.

Alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio
per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna
(sabap-ca@pec.cultura.gov.it)



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
Via di S. Michele, 22, 00153 Roma - Tel. 06-6723.4401
PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it
PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it

In riferimento al progetto in argomento e facendo seguito al parere tecnico istruttorio reso da questa Soprintendenza speciale per il PNRR con nota prot. n. 5213 del 06/04/2023 (Allegati nn. 1_X), in senso negativo alla dichiarazione di compatibilità ambientale, si comunica quanto segue al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, in qualità di autorità competente, a riscontro della nota prot. n. m_amte.MASE.RU.U.0093024 del 21/05/2024, avendo tenuto conto della documentazione integrativa ed integrativa volontaria presentata dal Proponente.

Il Proponente, con la documentazione integrativa dell'OTTOBRE 2023, non modifica il layout dell'impianto industriale in argomento con riguardo alla posizione degli aerogeneratori (le cui dimensioni totali sono confermate a 200 m di altezza), producendo, invece, *"una modesta modifica ... riguardante la posizione della SE "Sanluri" e della SU "Furtei" ..."* ed ipotizzando anche una temporanea soluzione di connessione alla RTN.

In merito a tale documentazione integrativa la Regione Autonoma della Sardegna – Direzione generale della difesa dell'ambiente, con nota prot. n. 34196 del 15/11/2023, ha prodotto il proprio parere, evidenziando che *"... questa Direzione Generale intende, in ogni caso, evidenziare le significative criticità legata alla realizzazione del progetto in esame nel territorio di riferimento, caratterizzato, in primis, da peculiare valore in termini archeologici e paesaggistici, come rappresentato anche dal Servizio tutela del paesaggio Sardegna meridionale nella suddetta nota prot. n. 53657 del 13.11.2023, con la quale ribadisce quanto già espresso nella precedente comunicazione (nota prot. n. 37511/2023) e, condividendo il parere negativo della Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna, prot. 4496/A del 27.03.2023, esprime un parere non favorevole. A supporto di quanto riportato, si evidenzia che l'impianto è previsto in adiacenza ad altro impianto simile (Progetto Definitivo per la realizzazione e l'esercizio di un impianto di produzione di energia rinnovabile da fonte eolica, denominato "Geniosu", ricadente nei Comuni di Guasila e Samatzai (SU), comprensivo delle opere connesse site anche nei comuni di Pimentel, Segariu, Sanluri e Furtei (SS), per una potenza totale, con revisione pari a 29,4 MW, costituito da 7 aerogeneratori di potenza 4,2 MW ciascuno progettuale in riduzione con potenza totale di 28 MW, con 5 aerogeneratori da 5,6 MW), della Società GRV Sardegna 4 S.r.l., come già comunicato da questa Direzione generale nella nota prot. D.G.A. n. 18855 del 21.07.2022. Per il suddetto impianto è in corso presso questa Direzione Generale il Procedimento Ambientale Unico Regionale e, all'esito della seconda seduta della Conferenza decisoria, svoltasi il 25.10.2023, il Servizio V.I.A. di questo Assessorato ha anticipato alla Proponente e agli altri Enti coinvolti nel procedimento, ai sensi dell'art. 8, c. 13 delle Direttive, il preavviso di diniego, ai sensi dell'art. 10-bis della legge 10 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. Tale esito è derivato, oltre che da carenze documentali, dalle posizioni fortemente negative espresse dai comuni di Guasila e Samatzai e, con ripetuti pareri, dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna, la quale si è chiaramente e motivatamente espressa in maniera negativa sulla compatibilità dell'intervento con le esigenze di protezione dei beni culturali sui quali esso è destinato ad incidere, determinando, in tal modo, l'applicazione del disposto dell'art. 26, comma 2 del D.Lgs. n. 42/2000. Il Servizio V.I.A., consapevole del principio di massima diffusione delle fonti rinnovabili, da ultimo ribadito dal Regolamento UE 2577/2022, e del conseguente favor manifestato dal legislatore nazionale per la realizzazione degli impianti destinati alla produzione di energia rinnovabile, anche in recepimento della direttiva 2001/77/CE, e scaturito anche negli ultimi sviluppi normativi tesi al perseguimento degli obiettivi europei di decarbonizzazione del sistema energetico, compreso il recente D.L. n. 13 del 24.02.2023, convertito in Legge n. 41 del 21.04.2023, ha effettuato il giusto bilanciamento di tutti gli interessi potenzialmente confliggenti con la realizzazione dell'opera. Tali interessi rivestono anch'essi un rilievo di natura costituzionale ed europea, come possono essere quelli attinenti alla tutela del paesaggio e del patrimonio storico, culturale e archeologico, alla tutela della biodiversità e degli ecosistemi, alla popolazione e alla salute pubblica, che potrebbero in concreto essere compromessi dall'assenso fornito all'intervento in esame. Si richiama inoltre, quanto comunicato dal*

MA

Servizio Tutela dell'atmosfera e del territorio di questo Assessorato, nella nota n. 33980 del 14.11.2023 allegata, nella quale rappresenta che un tratto del cavidotto dell'intervento in oggetto ricade nel sito minerario dismesso denominato "Santu Miali" nel quale è in corso l'esecuzione degli interventi di bonifica e messa in sicurezza previsti dal progetto di bonifica approvato con determinazione del Direttore del Servizio T.A.T. n. 26512/941 del 14.12.2017. In merito alla localizzazione dell'impianto eolico oggetto di valutazione, si evidenzia che nell'area vasta di intervento si sta progressivamente verificando un effetto cumulo che si prospetta di gran lunga superiore alla capacità di carico dell'ambiente naturale, fenomeno che ormai riguarda in maniera diffusa l'intero territorio regionale. Infatti, a fronte di un obiettivo di nuova installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili fissato, per il 2030, in 6 GW per la Sardegna, le richieste di allaccio a Terna per nuovi impianti F.E.R. risultano essere pari, al 30.09.2023, a 52,21 GW (rif. Econnexion: la mappa delle connessioni rinnovabili - Terna spa), fatto che renderebbe del tutto giustificate, secondo le medesime osservazioni, le preoccupazioni di sovrapproduzione di energia, oltre il fabbisogno necessario, e di completa trasformazione delle peculiarità dei territori generata dalla densità di tali impianti, dando luogo alla progressiva sostituzione/industrializzazione dell'ambiente naturale e del paesaggio con impianti di grossa taglia (incluse le opere di connessione alla R.T.N.) per la produzione di energia elettrica. Per le ragioni sopra riportate, l'intervento in progetto presenta le medesime criticità dell'adiacente impianto, rispetto al quale presenta, tra l'altro, un numero quasi doppio di aerogeneratori con relativo raddoppio anche della superficie interessata. Premesso quanto sopra, questa Direzione Generale esprime forti criticità relativamente all'intervento in esame, a causa degli elementi di impatto evidenziati, non mitigabili e di magnitudo eccessivamente elevata rispetto alla capacità di assorbimento degli stessi da parte del contesto territoriale di riferimento, che presenza altresì caratteristiche di sensibilità e valenza tali da richiedere un approccio di cautela e tutela ...", osservazioni che vengono fatte proprie da questa Soprintendenza speciale per il PNRR.

Il Proponente, con la documentazione integrativa volontaria del GENNAIO 2024, inoltra il benestare di Terna S.p.A. relativo alle opere di collegamento dell'impianto industriale alla RTN, non modificando il layout relativo alla posizione degli aerogeneratori, quali opere principali dell'intervento proposto.

Il Proponente, con la documentazione integrativa volontaria dell'APRILE 2024 (consultata per il solo tramite del portale per le Valutazioni e le autorizzazioni ambientali del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica), presenta all'autorità competente gli esiti dell'attività di monitoraggio avifaunistico, ulteriore documentazione progettuale per la connessione alla RTN, la *Relazione floristica vegetazionale* e la *Relazione di calcolo della gittata* (quest'ultima, comunque, già analizzata nel parere tecnico istruttorio del 06/04/2023, anche con riguardo al pericolo posto per la conservazione del patrimonio culturale (v. p. 22: "... **CONSIDERATO** che il Proponente, nel documento denominato *Relazione di calcolo della gittata*, relativo alla determinazione della effettiva gittata massima della pala dell'aerogeneratore in caso di rottura, ne stabilisce la misura in 210,94 m (v. p. 4, benché indicata come un caso limite, ma non per questo escluso, riportando come più realistico il dato di 168,75 m). Di conseguenza, per il dato limite, ma non escluso, si potrebbe determinare l'interessamento anche di beni archeologici come le tombe di giganti S'Arena A e B, distanti circa 200 m dall'aerogeneratore SA07, della domus de janas Sa Rocca Pertunta, distante circa 200 m dall'aerogeneratore SA07, del nuraghe Sant'Elena, distante circa 170 m dall'aerogeneratore SA03, del nuraghe Bruncu Maureddu, distante circa 210 m dall'aerogeneratore SA01, del nuraghe Pranu Todde, distante circa 48 m dall'aerogeneratore SA07 (v. il parere endoprocedimentale della Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio territorialmente competente, paragrafo A.1.2.c – Allegato n. ...). Con questo determinandosi il pericolo che i predetti beni archeologici possano essere danneggiati dal distacco di una delle pale dei rispettivi aerogeneratori sopra indicati, fatto non accettabile, anche solo per il rischio determinato per la tutela e conservazione dei medesimi beni ..."), anche in questo caso non modificando il layout relativo alla posizione degli aerogeneratori.

Con riferimento a quanto chiesto dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, con nota prot. n. m_amte.MASE.RU.U.0050941 del 18/03/2024, affinché questa Amministrazione della cultura provveda a dichiarare se l'impianto industriale di cui trattasi ricada o meno nelle aree idonee definite dall'art. 20, comma 8, del D.Lgs. n. 199 del 2021, si deve evidenziare la propedeutica necessità di questa Soprintendenza speciale per il PNRR di acquisire una dichiarazione da parte delle Amministrazioni rispettivamente competenti in merito al ricadere o meno del medesimo progetto nell'ambito delle aree dichiarate idonee dalle lett. a), b), c) e c-bis) del predetto comma 8.

Infatti, per quanto di competenza di questa Amministrazione della cultura in merito al patrimonio culturale di cui alla lett. c-quater) del predetto comma 8 dell'art. 20, si deve evidenziare che quest'ultima previsione di identificazione delle "aree idonee" riporta per la sua applicazione la propedeutica fattispecie del "fatto salvo quanto previsto alle lettere a), b), c), c-bis) e c-ter)", con esplicito non richiamo, invece, della lett. c-bis.1).

Per quanto di competenza di questa Amministrazione della cultura e nelle more di acquisire tali dichiarazioni propedeutiche, non si può che riprendere quanto in merito già affermato nel parere tecnico istruttorio del 06/04/2023 con riguardo alla incidenza degli aerogeneratori in progetto nella "fascia di rispetto" di cui alla lett. c-quater) quale determinata dalla presenza di beni culturali tutelati ai sensi della Parte II del D.Lgs. n. 42 del 2004 (v. p. 15: "... *CONSIDERATO che l'area oggetto d'intervento è connotata dalla presenza di numerosi siti di interesse archeologico (v. parere endoprocedimentale della Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna prot. n. 5504 del 24/03/2023, pp. 2-8, con particolare riferimento alla valutazione in merito espressa al paragrafo A.2 - Allegato n. ...; v., anche, Relazione archeologica, paragrafo 3. Inquadramento storico culturale del territorio, con indicati numerosi beni nell'ambito della fascia di rispetto di tre chilometri prevista dalla lett. c-quater del comma 8 dell'art. 20 del D.Lgs. n. 199 del 2021, come localizzati nell'elaborato integrativo "Carta delle evidenze") ...*"; pp. 17-18: "*CONSIDERATO che la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna, con il parere endoprocedimentale del 24/03/2023 (Allegato n. ...), valuta nell'ambito dell'Area funzionale Patrimonio architettonico in riferimento ai proposti aerogeneratori che ... le distanze dei beni culturali di interesse architettonico dall'area degli aerogeneratori sono esigue. Si tratta di chiese campestri dalle dimensioni contenute di origine medievale che connotavano, e controllavano, il territorio agricolo e che, al cospetto degli aerogeneratori di grande taglia, vedrebbero sviliti tutti i loro valori testimoniali ed il reciproco sistema storico di relazione territoriale. La chiesa campestre di San Pietro, vincolata con area di pertinenza, in agro di Samatzai dista 0,7 km da WTG SA04 e SA03, 0,8 km dal WTG GU08, 1,2 km da WTG GU09, 1 km da WTG SA07, per citare i WTG più vicini fino a una distanza di circa 1,5 km dal WTG più a Sud SA02. La chiesa medievale di S.M. di Bangiu, detta della Madonna d'Itria in agro di Guasila, dista 1,1 km dal WTG GU09, 1,2 km dal WTG GU08, 1,70 dal WTG SA03, per citare i WTG più vicini fino a una distanza di circa 4,5 km dal WTG più a Sud SA02. La chiesa campestre di San Bartolomeo in agro di Ortacesus dista da WTG09 3,10 km e la chiesa campestre di N. S. d'Itria in territorio di Selegas circa 5,5 km. Viste le distanze sopra riportate, emerge inoltre che l'area individuata per gli aerogeneratori non è un'area idonea all'installazione di impianti eolici ai sensi dell'art. 20 comma 8 lett. c quater) del D. Lgs. 199/2021, che dispone la distanza di 3 km dai beni tutelati dalla parte II del Codice. Appare chiaro che la estrema vicinanza degli aerogeneratori di altezza pari a 200 m comporterebbe un impatto negativo nella fruizione dei beni culturali e paesaggistici sopra richiamati, sovrastando l'equilibrio ad oggi esistente tra questi piccoli centri tradizionali ed il territorio rurale di riferimento, connotato dalle storiche chiese campestri, nonché modificandone gli attuali skyline percettibili ..."*) (v. paragrafo B.2) ..."; pp. 24-25: "*CONSIDERATO che, rispetto alla suddetta complessità e rilevanza culturale e paesaggistica, l'impianto per la produzione di energia elettrica si colloca come elemento estraneo di natura industriale, le cui strutture di eccessiva altezza (pari a 200 m) rispetto a qualsiasi altro elemento naturale e antropico esistente nella medesima area,*

MA

costituiscono una frammentazione del paesaggio esistente, stante anche la dimostrata intervisibilità dello stesso impianto da lunghe distanze (v. a tal proposito i fotoinserti contenuti nel documento denominato "Simulazione impianto mediante fotomedellazione", di seguito riportato), anche comprese nella distanza di tre chilometri come riportato dal sopra citato comma 8, lett. c-quater, dell'art. 20 del D.Lgs. n. 199 del 2021 ...").

Tuttavia, qualora codesta autorità competente in materia di VIA di competenza statale dovesse accertare direttamente che il progetto di cui trattasi ricade nelle "aree idonee" di cui alle sopra richiamate lettere a), b), c), c-bis), la medesima presunzione di idoneità prevarrà sulla diversa disposizione di esclusione dalle aree idonee di cui alla lett. c-quater).

In ogni caso, la sola ubicazione del progetto in una eventuale "area idonea" di cui all'art. 20, comma 8, del D.Lgs. n. 199 del 2021 non presuppone alcuna conseguente ed automatica dichiarazione favorevole di compatibilità ambientale, la quale, invece, deve essere valutata di volta in volta sulla base di una specifica istruttoria volta ad individuare le eventuali contrarie determinate condizioni tecnico-localizzative che ne possano inficiare la generale definizione legislativa richiamata, come in effetti si ritiene si sia puntualmente effettuato con il parere tecnico istruttorio del 06/04/2023 della Scrivente, al quale, pertanto, si deve rimandare, confermandone con la presente la valutazione negativa espressa.

La normativa in merito alla definizione (si osservi, comunque, ancora nella fase di salvaguardia) delle "aree idonee" non prevede in nessun caso l'abrogazione o l'inapplicabilità di norme a tutela del patrimonio culturale o del paesaggio, la cui cogenza è confermata anche per codesto Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica nel caso della considerazione del parere in materia paesaggistica quale obbligatorio e non vincolante, stante la necessità di motivare adeguatamente la compatibilità ambientale delle opere previste anche rispetto alla possibilità di danneggiare o distruggere i valori storico artistici e paesaggistici tutelati.

Al contrario, qualora codesto Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica dovesse ritenere di poter adottare comunque il provvedimento di VIA senza il concerto di questo Ministero della cultura per quanto attiene al patrimonio culturale di cui al D.Lgs. n. 42 del 2004, dovrà in ogni caso renderne esplicita ed adeguata motivazione, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge n. 241 del 1990, nell'atto unilaterale assunto per la conclusione del presente procedimento di VIA, avendo, tuttavia, ben presente quanto previsto dall'art. 26 del D.Lgs. n. 42 del 2004 e che le disposizioni di cui all'art. 22, commi 1, lett. a), e 1-bis, del D.Lgs. n. 199 del 2021 attengono unicamente ai profili di competenza paesaggistica di questa Amministrazione e non anche a quelli di tutela dei beni culturali di cui alla Parte II del D.Lgs. n. 42 del 2004, per il quale profilo l'impatto negativo è stato rilevato con il parere tecnico istruttorio del 06/04/2023, che si deve intendere, quindi, con la presente confermato.

Il Funzionario del Servizio V della DG ABAP
arch. Piero Aebischer

Il Dirigente del Servizio V della DG ABAP
dott. Massimo Castaldi

 massimo castaldi
MINISTERO DELLA
CULTURA
28.05.2024 09:36:09
GMT+01:00

Il SOPRINTENDENTE SPECIALE PER IL PNRR
dott. Luigi LA ROCCA

Firmato digitalmente
da
Luigi La Rocca

CN = La Rocca Luigi
O = Ministero della cultura
C = IT



Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA

Prot. n. (vedi intestazione digitale)

Class 34.43.01 / fasc. DG-ABAP (GIADA) 209.58.4

Class 34.43.01 / fasc. SS-PNRR (GIADA) 8.37.4

Allegati: 4

All Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica
Direzione Generale Valutazioni ambientali
Divisione V – Procedure di valutazione VIA e VAS
[ID_VIP 7859]
(va@pec.mite.gov.it)

All Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica
Commissione Tecnica PNRR-PNIE
[ID_VIP 7859]
(compniec@pec.mite.gov.it)

Alla Regione Autonoma della Sardegna
Direzione generale della difesa dell'ambiente
Servizio valutazioni impatti e incidenze ambientali (VIA)
(difesa.ambiente@pec.regione.sardegna.it)

Oggetto: [ID_VIP: 7859] **PROVINCIA DI SUD SARDEGNA (Comuni di Furtei, Guasila, Nuraminis, Pimental, Samatzai, Sanluri, Segariu e Serrenti) - Progetto per la costruzione e l'esercizio di un impianto di produzione da fonte eolica e relative opere connesse e infrastrutture indispensabili, denominato Parco Eolico "NURADDEI", composto da 9 aerogeneratori e con potenza installata pari a 50,4 MW e dalle opere di rete consistenti nella nuova Stazione Elettrica 150/380 kv denominata "Sanluri" e relativi raccordi – PROGETTO DEFINITIVO.**

Procedura riferita al Decreto legislativo n. 152 del 2006 – VIA (art. 23 – PNIEC)

Proponente: Green Energy Sardegna 2 S.r.l.

Parere tecnico istruttorio della Soprintendenza speciale per il PNRR.

e. p. c.

All Ufficio di Gabinetto
del Ministro della cultura
(udcm@pec.cultura.gov.it)

e. p. c.

Alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio
per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna
(sabap-ca@pec.cultura.gov.it)



MINISTERO
DELLA
CULTURA

Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

Via di S. Michele 22, 00153 Roma - Tel. 06-6723.4401

PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it

MA
31/03/2023

e.p.c.

Alla U.O. DGABAP- Servizio II – *Scavi e tutela del patrimonio archeologico*
della Soprintendenza speciale per il PNRR

e.p.c.

Alla U.O. DGABAP - Servizio III – *Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico*
della Soprintendenza speciale per il PNRR

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante *“Istituzione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 1998.

VISTO il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante *“Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”* (pubblicato in G.U.R.I., Serie Generale, n. 51 del 01/03/2021, e convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55), il quale, ai sensi del quale art. 6, comma 1, ha disposto che questo Dicastero sia ridenominato *“Ministero della cultura”*.

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante *“Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della legge 6 luglio 2002, n.137”*.

VISTO il d.P.C.M. 2 dicembre 2019, n. 169, recante *“Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance”*.

VISTO il DM-MiBACT 28 gennaio 2020, n. 21, recante *“Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo”*.

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante *“Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”* e, in modo particolare, il Capo V, art. 29, con il quale è istituita la Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (di seguito *“Soprintendenza speciale per il PNRR”*) e sono altresì definite le funzioni e gli ambiti di competenza della stessa.

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 4, comma 2-*bis*, del D.P.C.M. n. 169 del 2019, come modificato dall’art. 1, comma 1, lett. d, punto 2, lett. b, del D.P.C.M. n. 123 del 2021, la Soprintendenza speciale per il PNRR, fino al 31 dicembre 2026, opera presso il Ministero della cultura quale ufficio di livello dirigenziale generale straordinario per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

VISTO l’art. 36, comma 2-*ter*, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79 (G.U.R.I. n. 150 del 29/06/2022), recante *“Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”*, secondo cui *“La Soprintendenza speciale per il PNRR, di cui all’articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, esercita le funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici anche nei casi in cui tali beni siano interessati dagli interventi previsti dal Piano nazionale integrato per l’energia e il clima (PNIEC) sottoposti a valutazione di impatto ambientale (VIA) in sede statale oppure rientrano nella competenza territoriale di almeno due uffici periferici del Ministero della cultura. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche ai procedimenti pendenti”*.

CONSIDERATO, pertanto, che la competenza del Ministero della cultura sul progetto di cui trattasi, a decorrere dal 30 giugno 2022, è trasferita dalla Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio alla Soprintendenza speciale per il PNRR.

VISTO il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante *“Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l’attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune”*.

CONSIDERATO che, a seguito delle modifiche introdotte dal decreto-legge n. 77 del 2021 (convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108) all’art. 25 del D.Lgs. n. 152 del 2006, con il nuovo comma 2-*quinquies*, *“il concerto del competente direttore generale del Ministero della cultura [in sede di sottoscrizione del provvedimento di VIA] comprende l’autorizzazione di cui all’articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ove gli elaborati progettuali siano sviluppati a un livello che consenta la compiuta redazione della relazione paesaggistica”*, dovendosi qui intendere esteso il riferimento al *“competente direttore generale del Ministero della*

f *MA*

cultura" all'intervenuto competente Direttore Generale della Soprintendenza speciale per il PNRR, come sopra indicato dal citato art. 36, comma 2-ter, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79.

VISTO il d.P.C.M. 1° luglio 2022, con il quale è stato conferito, ai sensi dell'art. 19, co. 4, del D.Lgs. n. 165 del 2001, l'incarico di direzione di livello generale della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio al Direttore Generale dott. Luigi La Rocca, registrato dalla Corte dei conti al numero 1870 del 14/07/2022.

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 29, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, le funzioni di direttore della Soprintendenza speciale per il PNRR sono svolte dal Direttore Generale della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio del Ministero della cultura.

VISTO il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri", per il quale articolo 4, comma 1, il Ministero della transizione ecologica assume la denominazione di "Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica".

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale".

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure" (convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108), in particolare l'art. 25, *Determinazione dell'autorità competente in materia di VIA e preavviso di rigetto*, con il quale co. 1, lett. b), è apportata, tra l'altro, la seguente modifica all'art. 6 del D.Lgs. n. 152 del 2006: "... 2) dopo il comma 10, è inserito il seguente: "10-bis. Ai procedimenti di cui ai commi 6, 7 e 9 del presente articolo, nonché all'articolo 28, non si applica quanto previsto dall'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241".

VISTO il Decreto interministeriale 24 dicembre 2015 (n. 308 di Registrazione del MATTM) sottoscritto dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, recante "Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di Valutazione Ambientale di competenza statale".

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2022, recante "Approvazione delle linee guida per la procedura di verifica dell'interesse archeologico e individuazione di procedimenti semplificati".

VISTA la Circolare n. 53 del 22/12/2022 della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio, recante "Verifica preventiva dell'interesse archeologico. Aggiornamenti normativi e procedurali e indicazioni tecniche".

CONSIDERATO che il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, con l'art. 19, comma 2, lett. b), ha abrogato la disposizione di cui alla lett. g-ter del comma 1 dell'art. 23 del D.Lgs. n. 152 del 2006. Nel merito del procedimento di verifica preventiva dell'interesse archeologico si deve, altresì, evidenziare che l'art. 19, comma 2, lett. c), del medesimo decreto-legge ha introdotto all'art. 25 del D.Lgs. n. 152 del 2006 la seguente disposizione che attiene alla sola fase del procedimento di VIA: "2-sexies. In ogni caso l'adozione del parere e del provvedimento di VIA non è subordinata alla conclusione delle attività di verifica preventiva dell'interesse archeologico ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 o all'esecuzione dei saggi archeologici preventivi prevista dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42", di fatto confermando l'assoggettamento del progetto di cui trattasi alla medesima procedura di verifica preventiva, tuttavia nei limiti indicati dalla stessa norma sopra richiamata come attinenti al solo presente procedimento di VIA di competenza statale.

CONSIDERATE la Circolare Interna n. 1 del 16/03/2022 della Soprintendenza speciale per il PNRR e gli Ordini di Servizio n. 1 del 30/09/2021 e n. 2 del 15/12/2021 del Direttore Generale ABAP e del Soprintendente speciale per il PNRR (con la conseguente Comunicazione di servizio per le relative modalità attuative di cui alla nota prot. DGABAP n. 547 del 10/01/2022 del Direttore Generale ABAP e del Soprintendenze speciale per il PNRR), nonché le Comunicazioni di Servizio prot. SSPNRR n. 392 dell'11/03/2022 e n. DGABAP 24995 del 04/07/2022 del Direttore Generale ABAP e del Soprintendente speciale per il PNRR.

CONSIDERATO che la Giunta della Regione Autonoma della Sardegna con Deliberazione n. 36/7 del 05/09/2006 (pubblicata sul BURAS n. 30 dell'8/09/2006) ha approvato in via definitiva, ai sensi dell'allora vigente articolo 143 del D.Lgs. 42/2004, il Piano paesaggistico regionale – Primo ambito omogeneo e le relative Norme Tecniche di Attuazione e che il Presidente della Regione Autonoma della Sardegna, in ottemperanza alla suddetta Deliberazione del 05/09/2006, ha emanato il decreto n. 82 del 07/09/2006 (pubblicato sul BURAS n. 30 dell'8/09/2006) con il quale si è

X MA

stabilita la pubblicazione del Piano paesaggistico regionale – Primo ambito omogeneo ai fini della sua entrata in vigore.

CONSIDERATO che **Green Energy Sardegna 2 S.r.l.**, con nota prot. n. 12333 del 20/12/2021, ha presentato istanza al Ministero della transizione ecologica ed all'allora competente Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio (di seguito "Direzione generale ABAP"), ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 152 del 2006, di avvio del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale relativamente al **Progetto per la costruzione e l'esercizio di un impianto di produzione da fonte eolica e relative opere connesse e infrastrutture indispensabili, denominato Parco Eolico "NURADDEI", composto da 9 aerogeneratori e con potenza installata pari a 50,4 MW e dalle opere di rete consistenti nella nuova Stazione Elettrica 150/380 kv denominata "Sanluri" e relativi raccordi – Progetto Definitivo**, da localizzarsi nei comuni di Furtei, Guasila, Nuraminis, Pimental, Samatzai, Sanluri, Segariu e Serrenti, della provincia del Sud Sardegna.

CONSIDERATO che **Green Energy Sardegna 2 S.r.l.**, con nota prot. n. 12335 del 20/12/2021, ha presentato istanza alla Regione Autonoma della Sardegna – Servizio Energia ed economia verde di avvio del procedimento di autorizzazione unica di cui all'art. 12 del D.Lgs. n. 387 del 2003.

CONSIDERATO che l'intervento in progetto consiste nella realizzazione di un impianto industriale per la produzione di energia elettrica da fonte eolica, denominato "Parco eolico Nuraddei", di potenza complessiva pari a 50,4 MW, costituito da n. 9 aerogeneratori, 7 dei quali localizzati nel territorio del comune di Samatzai e gli altri 2 nel territorio del comune di Guasila, e delle relative opere accessorie e di connessione, da realizzarsi nei comuni di Samatzai, Guasila, Serrenti, Segariu, Furtei, Sanluri e Pimentel, consistenti nella realizzazione di cavidotti interrati e della stazione di trasformazione e utenza elettrica, ubicata nel territorio del comune di Sanluri. L'impianto eolico dista circa 2.3 km dal centro abitato di Samatzai, circa 3.2 km dal centro abitato di Guasila e circa 3.0 km dai centri abitati di Pimentel e Serrenti. Il territorio ove ricade l'impianto è caratterizzato principalmente dalla presenza di fondi agricoli e insediamenti residenziali legati all'agricoltura. Gli aerogeneratori hanno una potenza massima di 6,2 MW (limitata a 5,6 MW), sono del tipo tripala con diametro massimo pari a 170 m e altezza complessiva massima pari a 200 m. Per ogni generatore si prevede la realizzazione di opere di fondazione con plinto avente un diametro di 30 m e profondo circa 3,5 m, con alla base 18 pali di diametro 120 cm, di lunghezza variabile tra i 20 e i 30 m, per le scarse caratteristiche geotecniche dei terreni di fondazione e la possibile presenza di falda freatica superficiale per alcuni aerogeneratori collocati nelle parti di compluvio, al centro di piazzole di servizio di circa 70 x 40 metri. Il progetto comprende una rete di elettrodotto interrato a max 36 kV di collegamento interno fra gli aerogeneratori ed una rete di elettrodotto interrato costituito da dorsali a max 36 kV di collegamento tra gli aerogeneratori e la stazione di trasformazione max36/150 kV. E' prevista una stazione elettrica di utenza di trasformazione max36/150 kV completa di relative apparecchiature ausiliarie (quadri, sistemi di controllo e protezione, trasformatore ausiliario); compreso un impianto di utenza e un impianto di rete per la connessione alla RTN, quest'ultima formata da uno stallo a 150 kV in antenna su una futura Stazione Elettrica (SE) di trasformazione della RTN 380/150 kV da inserire in entra-esce alla linee RTN 380 kV "Ittiri-Selargius". Si prevede, anche, una viabilità di accesso. Le piste di nuova costruzione avranno una larghezza di 5 m e su di esse, dopo l'esecuzione della necessaria compattazione, verrà steso uno strato di geotessile, quindi verrà realizzata una fondazione in misto granulare dello spessore di 50 cm e infine uno strato superficiale di massiciata dello spessore di 10 cm.

CONSIDERATO che la Direzione generale ABAP, con nota prot. n. 7043 del 23/02/2022, ha dovuto evidenziare quanto segue al Ministero della transizione ecologica, in qualità di autorità competente:


< In riferimento agli impianti industriali di produzione di energia elettrica da fonte eolica in argomento, si deve giocare forza evidenziare a codesto Ministero della transizione ecologica - Direzione Generale Valutazioni Ambientali che risultano pervenute alla Scrivente due distinte istanze VIA, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 152 del 2006, da parte del medesimo Proponente, la Green Energy Sardegna 2 S.r.l.

I due impianti risultano ubicati nella medesima area e sono limitrofi l'uno all'altro (coincidendo in tutto i relativi comuni interessati) e hanno un medesimo impianto di connessione alla RTN (con relativa unica nuova sottostazione elettrica di utente), tanto che la Green Energy Sardegna 2 S.r.l., nel presentare la separata istanza VIA per l'impianto industriale denominato "MIALI" ha dovuto evidenziare in merito che "... A completamento della presente istanza, si trasmette anche il progetto delle opere di rete, consistenti nella nuova Stazione Elettrica 150/380 kV denominata "Sanluri" e relativi raccordi da ubicarsi nel comune di Sanluri (SU), la cui richiesta di autorizzazione è stata presentata unitamente al progetto eolico "Nuraddei" da 50,4 MW con istanza presso il MiTE ns. prot. n. 12333


MA
*

del 20/12/2021 e pertanto non oggetto di autorizzazione nel presente procedimento ..." (v. istanza VIA prot. n. 12563 del 10/02/2022, p. 2).

Anche l'ubicazione degli aerogeneratori degli impianti industriali denominati "NURADDEI" e "MIALI" presenta una evidente continuità spaziale, tanto da risultare impossibile scindere le rispettive aree di rispettivo riferimento, essendo inoltre lo stesso impianto "MIALI" posto a cavallo del collegamento alla RTN di quello denominato "NURADDEI":



(impianto industriale denominato "NURADDEI")



(impianto industriale denominato "MIALI")

La sovrapposizione dei due impianti industriali mostra, in modo efficace, come in realtà le due diverse istanze VIA presentate abbiano ad oggetto una unica iniziativa progettuale.


Da quanto sopra evidenziato, si deve quindi rilevare che i due impianti proposti con separate istanze di VIA, costituiscono in realtà un unico intervento da valutarsi globalmente con riferimento ai suoi complessivi potenziali impatti ambientali che verrebbero a determinarsi con la sua realizzazione, e che, pertanto, si debba ritenere che le

MA
X

due parti costituenti l'unico progetto complessivo proposto debbano essere in verità oggetto di un unico complessivo SIA e, di conseguenza, di un'unica valutazione VIA.

In caso contrario, si verrebbe anche a determinare la circostanza che il tracciato del cavidotto di collegamento di ciascun impianto proposto e la sottostazione Utente AT/MT sarebbero oggetto di due separati procedimenti (dovendosi, d'altronde, considerare quale opera connessa di ciascuno la propria indispensabile infrastruttura di collegamento alla RTN), pur essendo invece lo stesso tracciato del cavidotto e la stessa sottostazione Utente comuni a tutte e due le istanze di VIA presentate.

Si riporta di seguito, a maggior chiarimento di quanto sopra rappresentato, una raffigurazione dei due impianti industriali in argomento, comprensiva del relativo unico cavidotto e sottostazione Utente AT/MT di collegamento alla RTN:



(Impianto eolico "NURADDEI": aerogeneratori gialli; impianto eolico "MIALI": aerogeneratori viola; in comune il collegamento alla RTN)

Ritenuto che la valutazione degli impatti cumulativi determinati dalla due parti del medesimo unico progetto proposto non possa riguardare solo l'impatto relativo al fattore ambientale del patrimonio culturale e del paesaggio, ma che debba essere riferito anche a tutti gli altri fattori ambientali nel loro complesso, per quanto sopra rappresentato, si chiede a codesta Autorità competente di valutare la necessità di chiedere all'unico Proponente di entrambi gli impianti in argomento di predisporre un relativo unico SIA al fine di rendere procedibile, di conseguenza, una unica procedura di valutazione di compatibilità ambientale.

Si rimane in attesa di un cortese ed urgente riscontro a quanto sopra chiesto >.

CONSIDERATO che la Green Energy Sardegna 2 S.r.l., con nota prot. n. 12612 del 25/02/2022, ha trasmesso le proprie valutazioni al Ministero della transizione ecologica in merito a quanto comunicato dalla Direzione generale ABAP con la predetta nota del 23/02/2022, evidenziando a proprio giudizio che "i progetti, pur essendo ubicati in località limitrofe, non occupano il medesimo areale" (a tale riguardo si evidenzia che questo non potrebbe che essere, in quanto se ci fosse una precisa coincidenza tra i due progetti, non si dovrebbe parlare di un complessivo unico progetto, ma di due progetti perfettamente coincidenti e per questo in concorrenza tra loro, all'interno del medesimo soggetto proponente, per la rispettiva realizzazione), che gli stessi due progetti (leggasi: impianti eolici "NURADDEI" e "MIALI") dispongono di due distinti Codici Pratica di Terna S.p.A. (tuttavia, collegandosi, con eguale

MA
A

tracciato, ad una sola unica stazione di competenza di Terna S.p.A.), che il *"considerare i due progetti come un'unica iniziativa progettuale si tradurrebbe in una ingerenza nell'attività economica del Proponente sotto molteplici aspetti"* (in merito si evidenzia che la richiesta della Direzione generale ABAP all'autorità competente si fonda sui criteri e presupposti stabiliti dal D.Lgs. n. 152 del 2006 al fine di valutare compiutamente gli impatti complessivamente generati da un progetto evidentemente unico e suddiviso in due parti per sole ragioni imprenditoriali sopra citate – v. la successiva dichiarazione nella nota del 25/02/2022: *"considerare i due impianti come un unico progetto priverebbe il Proponente della possibilità di cedere una delle due iniziative a soggetti terzi interessati"*) e, in ultimo, *"considerare i due impianti come un unico progetto, con contestuale necessaria ripresentazione dell'istanza, danneggerebbe la priorità acquisita nell'ordine di protocollazione e sotto il profilo della valutazione delle istruttorie e degli impatti cumulativi rispetto ad altri impianti di iniziative imprenditoriali/società, le cui istanza sono state presentate successivamente a quelle di cui in oggetto"* (di fatto il Proponente, se così fosse, non considera che i propri due impianti eolici in questo modo divisi tra loro per le ragioni imprenditoriali come sopra dichiarato, costringerebbero le Amministrazioni pubbliche competenti a svolgere una valutazione parcellizzata di interventi che, invece, sono connessi sotto il profilo soggettivo, territoriale ed ambientale e, pertanto, da verificarsi a cura dello stesso Proponente e da valutarsi da parte delle suddette Amministrazioni in un unico complessivo SIA). In subordine, il Proponente ha comunicato che, se il Ministero della transizione ecologica non aderisse alla propria richiesta di rigettare quella del Ministero della cultura, si deve intendere – sin d'ora – ritirata l'istanza di VIA per l'impianto eolico "MIALI", presentata con nota prot. n. 12563 del 10/02/2022.

CONSIDERATO che la Green Energy Sardegna 2 S.r.l., con nota prot. n. 12898 del 26/05/2022, ha sollecitato il Ministero della transizione ecologica a provvedere alla dichiarazione di procedibilità dell'istanza di VIA presentata per l'impianto eolico "NURADDEI".

CONSIDERATO che il Ministero della transizione ecologica – Direzione Generale Valutazioni ambientali, con nota prot. n. m_ante.MITE.RU.U.0070384 del 06/06/2022 ha comunicato alla Green Energy Sardegna 2 S.r.l. quanto segue:

< ... Dalla nota del MIC si rileva che i due impianti eolici in oggetto e le relative opere di connessione alla RTN, risultano ubicati nella medesima porzione territoriale, infatti i comuni interessati coincidono interamente. Inoltre, la posizione degli aerogeneratori dei due impianti risulta in chiara continuità spaziale.

In più, il tracciato del cavodotto planimetricamente sovrapponibile per i due impianti e l'unicità del punto di connessione alla RTN, oltre che la rispondenza, dell'iniziativa progettuale ad un unico proponente, suggeriscono, secondo quanto riportato nelle Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili (D.M. 10-09-2010), l'appartenenza dei due impianti ad un'unica operazione progettuale.

La scrivente amministrazione ritiene pertanto di accogliere la richiesta presentata dal Servizio V - DG Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del MIC (prot. 7043 del 23/02/2022), ritenendo evidente il collegamento funzionale tra le istanze presentate.

Per quanto sopra evidenziato si ritiene che i due impianti eolici proposti con separate istanze di VIA, siano in realtà da valutarsi in un unico procedimento che analizzi gli impatti ambientali complessivi. È fatta perciò richiesta, a codesta Società proponente, di predisporre un unico Studio di Impatto Ambientale al fine dell'ottenimento della procedibilità amministrativa delle istanze da parte della scrivente.

E' in ogni caso facoltà del Proponente procedere al ritiro di una delle due istanze in oggetto ... >.

CONSIDERATO che la Green Energy Sardegna 2 S.r.l., con nota prot. n. 12932 del 07/06/2022, ha formalmente comunicato il ritiro dell'istanza di VIA presentata per l'impianto eolico "MIALI" (MASE-VA: ID_VIP 8119) e sollecitato il Ministero della transizione ecologica a provvedere, pertanto, alla dichiarazione di procedibilità dell'istanza di VIA presentata per l'impianto eolico "NURADDEI".

CONSIDERATO che la Direzione Generale Valutazioni ambientali del Ministero della transizione ecologica, con nota prot. n. m_ante.MITE.RU.U.0077333 del 21/06/2022, ha comunicato *"... la procedibilità dell'istanza ..."* di VIA e la pubblicazione sul proprio Portale VA della documentazione di progetto, del SIA, comprensivo dei relativi allegati, della Sintesi Non tecnica e dell'avviso al pubblico.


CONSIDERATO che, a seguito della dichiarazione di procedibilità dell'istanza di VIA a cura dell'autorità competente, sono stati prodotti o acquisiti i seguenti atti istruttori e di valutazione sul progetto di cui trattasi, che si intendono integralmente ripresi nel presente parere tecnico istruttorio, facendone parte integrante i pareri ed i contributi istruttori del Ministero della cultura:

MA

X


- a) Direzione generale ABAP nota prot. n. 23554 del 22/06/2022, con la quale è stato chiesto il parere endoprocedimentale alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna (anche con riguardo a quanto previsto dall'art. 25, comma 2-*quinquies*, del D.Lgs. n. 152 del 2006), come anche i contributi istruttori del Servizio II, *Scavi e tutela del patrimonio archeologico*, e del Servizio III, *Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico*, della medesima Direzione generale, evidenziando la pregressa corrispondenza intervenuta con il Ministero della transizione ecologica ed il Proponente in merito al progetto di cui trattasi e quello denominato "MIALI", in ultimo ritirato, come anche trasmettendo – con separata PEC alla sola Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio territorialmente competente – i documenti ritenuti dal Proponente come riservati e non resi pubblici sul Portale VA;
- b) Green Energy Sardegna 2 S.r.l. nota prot. n. 13002 dell'8/07/2022, con la quale – a seguito della comunicazione del 07/07/2022, per le vie brevi, alla Direzione Generale Valutazioni ambientali del Ministero della transizione ecologica da parte della Soprintendenza speciale per il PNRR – è stato trasmesso, come *errata corrige*, il documento denominato "Relazione Archeologica", in quanto quello precedentemente inoltrato con l'istanza di VIA e, quindi, reso pubblico sul Portale VA era costituito dalla sola relativa prima pagina di copertina;
- c) Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna nota prot. n. 25788 dell'11/07/2022 (Allegato n. 1), con la quale si chiede al Ministero della transizione ecologica – Direzione Generale Valutazioni ambientali di rendere pubblica sul Portale VA la "Relazione archeologica" nella sua interezza;
- d) Soprintendenza speciale per il PNRR nota prot. n. 1404 del 12/07/2022, con la quale si chiede, nuovamente come effettuato il 07/07/2022 per le vie brevi, al Ministero della transizione ecologica – Direzione Generale Valutazioni ambientali, di rendere pubblica sul Portale VA la "Relazione archeologica" nella sua interezza – richiesta ribadita, per le vie brevi, il 19/08/2022. Con l'occasione, si è evidenziata anche al Proponente la nuova competenza intervenuta sul progetto di cui trattasi a carico della Soprintendenza speciale per il PNRR a decorrere dal 30/06/2022;
- e) Regione Autonoma della Sardegna – Direzione generale della difesa dell'ambiente, nota prot. n. 18855 del 21/07/2022, con la quale sono state trasmesse al Ministero della transizione ecologica le osservazioni regionali, affermando, tra l'altro, che *"... come osservato dalla Società GRV Sardegna 4 S.r.l. nella comunicazione n. 40 del 20.07.2022 (prot. DGA n. n. 18702 di pari data), inviata a codesto Ministero e che si allega alla presente per pronta lettura, è in corso presso il Servizio VIA di questa Direzione Generale il Procedimento Ambientale Unico Regionale per il "Progetto Definitivo per la realizzazione e l'esercizio di un impianto di produzione di energia rinnovabile da fonte eolica, denominato "Geniosu", ricadente nei Comuni di Guasila e Samatzai (SU), comprensivo delle opere connesse site anche nei comuni di Pimentel, Segariu, Sanluri e Furtei (SS), per una potenza totale pari a 29,4 MW, costituito da 7 aerogeneratori di potenza 4,2 MW ciascuno", pubblicato nel sito istituzionale della Regione Sardegna il 25.02.2022 (comunicazione agli Enti di cui al prot. DGA n. 5033 di pari data). Il progetto della Società Green Energy Sardegna 2 S.r.l. presenta elementi di interferenza e sovrapposizione con quello della Società GRV Sardegna 4 S.r.l. come meglio specificato da quest'ultima nella comunicazione di cui sopra"*:

Handwritten signature and initials in the bottom left corner of the page.



(da impianto eolico denominato “GENIOSU” della GRV Wind Sardegna 4 S.r.l., versione ultima con 5 aerogeneratori)

Con le osservazioni regionali del 21/07/2022, sono state trasmesse anche quelle del Servizio tutela del paesaggio Sardegna meridionale di cui alla nota prot. n. 37511 del 19/07/2022, con la quale *Relazione istruttoria – Posizione 108534* si evidenzia anche che “... Dalla relazione paesaggistica e dai suoi allegati, in particolare dalle foto simulazioni, si evince che un certo numero di aereo generatori risultano ampiamente visibili da molteplici punti di osservazione; in particolare si segnala la Chiesa di Nostra Signora d’Idria (tavola 214701_D_D_0251- foto 14) e la Chiesa San Pietro (foto 7). Si evidenzia la vicinanza di altri punti di interesse quali il Nuraghe Sa Domu e S’Orcu e il nuraghe Su Nuraxi Samatzai, non utilizzati come punti di osservazione prioritari nelle fotosimulazioni di progetto, che, benché non presenti nel mosaico dei beni paesaggistici / culturali architettonici del PPR, sono comunque presenti. È del tutto evidente data la dimensione degli aereo generatori che sussistono importanti modificazioni degli attuali sky line percepibili da tutti i paesi attorno all’impianto ...”. Inoltre, il Servizio pianificazione paesaggistica e urbanistica, con la nota prot. n. 36373 del 13/07/2022, rileva, tra l’altro, che “... Nella cartografia del PPR, le aree di localizzazione dell’impianto ricadono nelle componenti di paesaggio con valenza ambientale “Aree seminaturali” ed “Aree ad utilizzazione agro-forestale” (articoli dal 25 al 30 delle NTA). La disciplina del PPR relativa alle “Aree seminaturali” all’articolo 26 delle NTA prevede il divieto degli “interventi edilizi o di modificazione del suolo ed ogni altro intervento, uso o attività suscettibile di pregiudicare la struttura, la stabilità o la funzionalità ecosistemica o la fruibilità paesaggistica”, mentre quella relativa alle “Aree ad utilizzazione agro-forestale” all’articolo 29 delle NTA prevede che la pianificazione settoriale e locale si conformi alla disposizione di “vietare trasformazioni per destinazioni e utilizzazioni diverse da quelle agricole di cui non sia dimostrata la rilevanza pubblica economica e sociale e l’impossibilità di localizzazione alternativa, o che interessino suoli ad elevata capacità d’uso (...). Nei riguardi delle componenti dell’assetto storico culturale, si rileva la presenza di numerosi beni identificati nel Repertorio del Mosaico dei Beni paesaggistici ed identitari, tra i quali figurano prevalentemente nuraghi, necropoli, villaggi e tombe ...”:



(da Screening dei vincoli – Piano paesaggistico regionale, particolare)

- f) Soprintendenza speciale per il PNRR nota prot. n. 2648 del 23/08/2022, con la quale si chiede ancora al Ministero della transizione ecologica – Direzione Generale Valutazioni ambientali di rendere pubblica sul Portale VA la “Relazione archeologica” nella sua interezza, con l’assegnazione di un nuovo termine per la relativa consultazione;
- g) Soprintendenza speciale per il PNRR nota prot. n. 3396 del 14/09/2022, con la quale si chiede ancora una volta al Ministero della transizione ecologica – Direzione Generale Valutazioni ambientali di rendere pubblica sul Portale VA la “Relazione archeologica” nella sua interezza, con l’assegnazione di un nuovo termine per la relativa consultazione;
- h) Ministero della transizione ecologica – Direzione Generale Valutazioni ambientali nota prot. n. m_amte.MiTE.RU.U.0123708 del 07/10/2022, con la quale si chiede alla Green Energy Sardegna 2 S.r.l. di trasmettere su supporto digitale la “Relazione archeologica”, non potendola acquisire tramite link esterni, per motivi di sicurezza informatica;
- i) Green Energy Sardegna 2 S.r.l. nota prot. n. 13274 del 07/10/2022, con la quale si trasmette su supporto digitale al Ministero della transizione ecologica la “Relazione archeologica”;
- j) Soprintendenza speciale per il PNRR nota prot. n. 4419 del 12/10/2022, con la quale in merito nuovamente ai progetti di impianti eolici “NURADDEI” (MASE-VA: ID_VIP 7859) e “MIALI” (MASE-VA: ID_VIP ex 8119 – ID_VIP 9059) ha dovuto comunicare quanto segue al Ministero della transizione ecologica, quale autorità competente:

“In riferimento agli impianti industriali di produzione di energia elettrica da fonte eolica in argomento e acquisita la nuova istanza di VIA prot. n. 13247 del 04/10/2022 ..., ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. n. 152 del 2006, presentata per il Parco eolico “MIALI” da Green Energy Sardegna 2 S.r.l. anche a questa Soprintendenza speciale per il PNRR, si deve giocoforza confermare nuovamente a codesto Ministero della transizione ecologica - Direzione Generale Valutazioni ambientali quanto già evidenziato dall’allora competente Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio (ABAP) con la nota prot. n. 7043 del 23/02/2022 ..., con riguardo alla presentazione da parte del medesimo Proponente di due

MA

X

distinte istanze di VIA per i progetti di parchi eolici rispettivamente denominati "MIALI" e "NURADDEI", benché i predetti interventi appartengano ad un'unica operazione progettuale.

Alla predetta conclusiva determinazione era pervenuta, d'altronde, anche codesta autorità competente in esito alla preliminare valutazione dei due progetti di cui trattasi, come comunicato al Proponente con la nota prot. n. m_amte.MITE.RU.U.0070384 del 06/06/2022 ...

A seguito della determinazione di codesto Ministero della transizione ecologica del 06/06/2022, la Green Energy Sardegna 2 S.r.l., con nota prot. n. 12932 del 07/06/2022 ..., ha comunicato il ritiro dell'istanza di VIA del 10/02/2022 relativa al Parco eolico "MIALI", confermando, invece, la volontà di dare seguito all'istanza di VIA relativa al parco eolico "NURADDEI".

Per quanto sopra e considerato che la nuova istanza di VIA relativa al Parco eolico "MIALI", in ultimo presentata da Green Energy Sardegna 2 S.r.l. con la nota prot. n. 13247 del 04/10/2022 ..., non differisce rispetto a quella già presentata per il medesimo intervento con la nota prot. n. 12563 del 10/02/2022 ...0, anche questa Soprintendenza speciale per il PNRR deve confermare la valutazione espressa dall'allora competente Direzione generale ABAP, con la nota prot. n. 7043 del 23/02/2022, in merito al fatto che i due interventi denominati Parco eolico "MIALI" e Parco eolico "NURADDEI" si configurano in realtà come un'unica operazione progettuale, i cui impatti devono essere valutati sulla base di un altrettanto unico SIA.

Pertanto, si deve chiedere nuovamente a codesta Autorità competente di valutare la necessità di richiedere all'unico Proponente di entrambi gli impianti in argomento di predisporre un relativo unico SIA, al fine di rendere procedibile un'altrettanta unica procedura di valutazione di compatibilità ambientale, disponendo, nel caso, l'intervenuta impossibilità di dare seguito ulteriore a quella in essere per il Parco eolico "NURADDEI" (ID_VIP: 7859) ...";

- k) Soprintendenza speciale per il PNRR nota prot. n. 6612 del 07/12/2022, con la quale in merito nuovamente ai progetti di impianti eolici "NURADDEI" (MASE-VA: ID_VIP 7859) e "MIALI" (MASE-VA: ID_VIP ex 8119 – ID_VIP 9059) ha dovuto comunicare quanto segue al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, quale autorità competente:

"... In riferimento agli impianti industriali di produzione di energia elettrica da fonte eolica in argomento e facendo seguito alle note dell'allora competente Direzione generale ABAP prot. n. 7043 del 23/02/2022 ... e della Scrivente prot. n. 4419 del 12/10/2022 ..., si deve evidenziare a codesta Direzione Generale Valutazioni ambientali e a codesta Commissione Tecnica PNRR-PNIEC del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica che, alla data della presente, non è pervenuto ancora alcun riscontro a quanto evidenziato con la medesima ultima nota del 12/10/2022.

Per quanto sopra e considerato che la Relazione archeologica relativa al progetto dell'impianto industriale denominato "NURADDEI" (ID_VIP 7859), la cui mancanza in fase di avvio della consultazione era stata evidenziata da questo Ministero della cultura con le note prot. n. 1404 del 12/07/2022, n. 2648 del 23/08/2022 e, in ultimo, n. 3396 del 14/09/2022, è stata resa pubblica sul Portale VA il 17/10/2022, si deve chiedere nuovamente a codesto Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica di voler fornire le relative determinazioni in merito a quanto rappresentato ancora nella nota della Scrivente del 12/10/2022: "... considerato che la nuova istanza di VIA relativa al Parco eolico "MIALI", in ultimo presentata da Green Energy Sardegna 2 S.r.l. con la nota prot. n. 13247 del 04/10/2022 ..., non differisce rispetto a quella già presentata per il medesimo intervento con la nota prot. n. 12563 del 10/02/2022 ..., anche questa Soprintendenza speciale per il PNRR deve confermare la valutazione espressa dall'allora competente Direzione generale ABAP, con la nota prot. n. 7043 del 23/02/2022, in merito al fatto che i due interventi denominati Parco eolico "MIALI" e Parco eolico "NURADDEI" si configurano in realtà come un'unica operazione progettuale, i cui impatti devono essere valutati sulla base di un altrettanto unico SIA. Pertanto, si deve chiedere nuovamente a codesta Autorità competente di valutare la necessità di richiedere all'unico Proponente di entrambi gli impianti in argomento di predisporre un relativo unico SIA, al fine di rendere procedibile un'altrettanta unica procedura di valutazione di compatibilità ambientale, disponendo, nel caso, l'intervenuta impossibilità di dare seguito ulteriore a quella in essere per il Parco eolico "NURADDEI" (ID_VIP: 7859) ...".

MA
*

Si rimane in attesa di un cortese ed urgente riscontro a quanto sopra chiesto, al fine di consentire a questo Ministero della cultura di concludere l'istruttoria di competenza";

- l) Green Energy Sardegna 2 S.r.l. nota prot. n. 13544 del 12/12/2022, con la quale in merito a quanto chiesto anche dalla Soprintendenza speciale per il PNRR con le note del 12/10/2022 e del 07/12/2022 sopra citate, "insiste" nel chiedere al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica di non darvi seguito, riconoscendo il proprio diritto a presentare due distinte istanze così come effettuato;
- m) Green Energy Sardegna 2 S.r.l. nota prot. n. 13626 del 18/01/2023, con la quale si sollecita il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (Direzione Generale Valutazioni ambientali e Commissione Tecnica PNRR-PNIEC) a procedere con estrema urgenza al completamento della procedura istruttoria di VIA;
- n) Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica – Direzione Generale Valutazioni ambientali nota prot. n. m_ante.MITE.RU.U.0023858 del 20/02/2023, con la quale si comunica a Green Energy Sardegna 2 S.r.l. quanto segue:

"In riferimento alla nota Prot. 13301/2022 datata 14/10/2022 e acquisita in pari data con prot. Mite/127753, con cui codesta società ha chiesto alla scrivente Amministrazione di valutare il progetto MIALI [ex ID: 8119] come istanza indipendente e separata rispetto all'istanza del progetto NURADDEI già in istruttoria presso il MASE (già MITE) con codice procedura ID: 7859, in ottemperanza a quanto disposto dalla Legge n. 91 del 15/07/2022, si specifica quanto segue.

Premesso che

- *la Società proponente ha già presentato istanza di avvio delle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale per i progetti "Miali" (identificato con codice ID 8119) e "Nuraddei" (identificato con codice ID 7859);*
- *per le predette procedure, il Servizio V - DG Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del MIC con prot. 7043 del 23/02/2022 ha rilevato che i due impianti eolici in oggetto e le relative opere di connessione alla RTN, ne suggerivano l'appartenenza ad un'unica operazione progettuale, secondo quanto riportato nelle Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili (D.M. 10-09-2010);*
- *ritenendo evidente il collegamento funzionale tra le istanze presentate e condividendo quanto argomentato dal MIC nella citata nota, la scrivente Amministrazione, con nota prot. MITE/70384 del 06/06/2022 ha comunicato a codesta Società, la necessità di predisporre un unico Studio di Impatto Ambientale ovvero, in alternativa, di procedere al ritiro di una delle due istanze in oggetto;*
- *in riscontro a quanto sopra, con nota prot. n. 12932/2022 del 07/06/2022, acquisita al prot. MITE-71700 del 08/06/2022, la Società Green Energy Sardegna 2 S.r.l. ha chiesto, quindi, il ritiro della istanza relativa al progetto del parco eolico denominato "Miali" identificato con ID 8119;*
- *Successivamente, con nota prot. n. 13247 del 04/10/2022, acquisita in pari data con prot. MITE-121758, la Società Green Energy Sardegna 2 S.r.l. ha riproposto istanza per l'avvio del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 152/2022 per il progetto "Miali", identificato con nuovo codice ID 9059;*
- *Al riguardo, la Soprintendenza Speciale per il PNRR del Ministero della cultura, con nota prot. 4419-P del 12/10/2022, acquisita in pari data con prot. MITE-126037, ha confermato quanto già espresso con nota prot. 7043-P del 23/02/2022.*

Rilevato che, la Società proponente, con la già citata nota prot. n. 13301/2022 del 14/10/2022, evidenziando che la sopravvenuta normativa di cui alla Legge n. 91 del 15 luglio 2022 consente la presentazione di un'istanza di VIA di competenza statale per un progetto eolico in area contigua o con medesimo punto di connessione rispetto ad un ulteriore e diverso progetto eolico per il quale sia in corso una valutazione di impatto ambientale, così come riportato dal Punto 2), Allegato 2 alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/06, ha chiesto di valutare il progetto "Miali" [ID: 9059, ex ID: 8119] come istanza indipendente e separata rispetto all'istanza del progetto "Nuraddei" [ID: 7859];

Considerato che, la disposizione normativa richiamata dalla Società proponente, e nel dettaglio l'art. 10, co.1, let. d), della L.91/2022, si limita ad aggiungere al punto 2 dell'Allegato II della parte II del D.Lgs.152/06, dopo le parole: "impianti eolici per la produzione di energia elettrica sulla

MA
A

terraferma con potenza complessiva superiore a 30 MW”, il seguente testo: “calcolata sulla base del solo progetto sottoposto a valutazione ed escludendo eventuali impianti o progetti localizzati in aree contigue o che abbiano il medesimo centro di interesse ovvero il medesimo punto di connessione e per i quali sia già in corso una valutazione di impatto ambientale o sia già stato rilasciato un provvedimento di compatibilità ambientale”;

E’ evidente che, con il suddetto intervento normativo il legislatore ha solo specificato le modalità con cui calcolare la potenza complessiva degli impianti eolici rientranti nella competenza statale.

Non è condivisibile, quindi, l’interpretazione data da codesta società per cui la disposizione normativa consente di presentare un’istanza di VIA con competenza statale per un progetto eolico in area contigua o con medesimo punto di connessione rispetto ad un ulteriore e diverso progetto eolico per il quale sia in corso una valutazione di impatto ambientale.

Pertanto, tutto quanto premesso, rilevato e considerato, questa Amministrazione, nel confermare che i due impianti eolici, proposti con separate istanze di VIA, sono da valutarsi in un unico procedimento che analizzi gli impatti ambientali complessivi, per le motivazioni meglio specificate con le già menzionate note del MiC prot. 7043 del 23/02/2022 e del MITE prot. 70384 del 06/06/2022, ritiene non accoglibile l’istanza per il progetto “Miali” e, con la presente nota, ne comunica il contestuale rigetto”;

- o) Soprintendenza speciale per il PNRR nota prot. n. 2481 del 21/02/2023, con la quale si comunica alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna quanto segue: “In riferimento al progetto in argomento e facendo seguito alla comunicazione dell’ulteriore rigetto da parte del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, con nota prot. n. m_amte.MITE.RU.U.0023858 del 20/02/2023, dell’istanza di VIA presentata da Green Energy Sardegna 2 S.r.l. per il Parco Eolico “MIALI” (procedura MASE: ID_VIP ex 8119 e 9059), si evidenzia a codesta Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna e a codeste UU.OO. DGABAP - Servizi II e III la nuova determinazione di poter valutare il progetto di cui trattasi, relativo al solo Parco Eolico “NURADDEI”, alla luce della documentazione a suo tempo resa pubblica sul Portale VA ed oggetto della comunicazione dell’allora competente Direzione generale ABAP di cui alla nota prot. n. 23554 del 22/06/2022 ..., come anche dell’avvenuta pubblicazione il 17/10/2022 sul medesimo Portale VA della documentazione relativa alla Relazione archeologica (elaborato n. 214701_D_R_0264, con quattro allegati) di cui alla comunicazione del Proponente prot. n. 13274 del 07/10/2022 (...; v., inoltre, la sezione “Integrazioni” – “Documentazione integrativa volontaria” del Portale VA per la procedura ID_VIP 7859)”, chiedendo quindi al medesimo Ufficio periferico del MIC il relativo parere endoprocedimentale sul progetto di cui trattasi, come anche i contributi istruttori alle UU.OO. DGABAP – Servizio II e DGABAP – Servizio III;*
- p) Soprintendenza speciale per il PNRR nota prot. n. 2538 del 22/02/2022, con la quale si comunica anche alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna il rigetto da parte del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica dell’istanza di Green Energy Sardegna 2 S.r.l. per l’impianto eolico denominato “MIALI” (MASE-VA: ID_VIP ex 8119 e 9059);*
- q) Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna prot. n. 5504 del 24/03/2023 (Allegato n. 2), con la quale è stato espresso il proprio parere endoprocedimentale, con la rappresentazione del vasto quadro di tutele e di beni di cui alla Parte II e Parte III del D.Lgs. n. 42 del 2004 presenti nell’area vasta considerata dal SIA, ritenendo per l’Area funzionale Patrimonio archeologico “... che l’impianto così come proposto nel progetto esaminato sia incompatibile con la tutela del patrimonio archeologico e pertanto si esprime parere negativo all’intervento. A ciò si aggiunge l’impatto puntuale e visivo che l’opera avrebbe sul patrimonio archeologico dell’area, e si segnalano le carenze sopra rilevate che non consentono di valutare alcuni settori del parco, in particolare in relazione alla necropoli di Corongiu. In conclusione si ritiene che il progetto con questa articolazione non sia compatibile con la tutela del patrimonio archeologico presente nell’area interessata” (v. paragrafo A.4) e per l’Area funzionale Patrimonio architettonico e Paesaggio che “... Per quanto sopra, sotto il profilo specifico*

MA
A

della tutela del paesaggio, verificata la situazione vincolistica delle aree interessate dall'intervento ed esaminate le possibili interferenze tra l'opera in progetto ed il quadro culturale e paesaggistico di riferimento, si deve riscontrare che le criticità di sopra evidenziate portano all'espressione di un parere negativo motivato dalle specifiche interferenze localizzative, dalla rilevanza storica, in termini di paesaggio antropico, dell'area dell'intervento e dall'effetto cumulativo non sostenibile per le relazioni di intervisibilità che avrebbe la sua realizzazione ... L'area dell'impianto in progetto conserva un paesaggio storicamente e culturalmente connotato, non solo per la presenza di un ampio numero di testimonianze archeologiche, ma anche per il sovrapporsi della maglia insediativa medievale, testimoniata oggi dalle numerose chiese campestri ed altrettanti ruderi, alcune delle quali nelle estreme vicinanze dei alcuni aerogeneratori. Tale vicinanza comporta peraltro la non idoneità della localizzazione individuata ai sensi dell'art. 20 comma 8 lett. c quater) del D. Lgs. 199/2021, che indica la distanza di 3 km dai beni tutelati dalla parte II del Codice; distanza non rispettata da gran parte degli aerogeneratori in relazione al patrimonio culturale presente anche a meno di 1 km. Appare chiaro che la vicinanza dei 9 aerogeneratori di altezza pari a 200 m comporterebbe un irrimediabile impatto negativo in quanto l'incombenza degli aerogeneratori sopprimerebbe l'equilibrio paesaggistico ad oggi ancora esistente tra il sistema ecclesiastico campestre ed il territorio agricolo di riferimento ..." (v. paragrafo B.4);

- r) Direzione generale ABAP – Servizio III, Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico, quale U.O. Servizio III della SS-PNRR, nota prot. interno SS-PNRR n. 4561 del 28/03/2023 (Allegato n. 3), con la quale è stato espresso il relativo contributo istruttorio, concordando con quanto rappresentato dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna con il parere endoprocedimentale del 24/03/2023, rilevando che "... a seguito di disamina del progetto sul sito del Ministero della transizione ecologica, in considerazione delle esigue distanze tra gli aerogeneratori - alti 200 m - e i beni culturali tutelati ai sensi della Parte Seconda del Codice presenti nell'area (chiesa di Santa Maria di Barchi e chiesa di San Pietro), inferiore ai 3 km previsti dal D.L. 13/2023, art. 47 c. 1 lett. a), si evidenziano notevoli interferenze visive: la vicina presenza degli aerogeneratori non garantisce la piena godibilità dei beni culturali architettonici esistenti, alterandone il rapporto con il contesto in cui sono inseriti. Pertanto, questo Servizio concorda con il parere negativo espresso dalla Soprintendenza";
- s) Direzione generale ABAP – Servizio II, Scavi e tutela del patrimonio archeologico, quale U.O. Servizio II della SS-PNRR, nota prot. interno SS-PNRR n. 4755 del 30/03/2023 (Allegato n. 4), con la quale è stato espresso il relativo contributo istruttorio, concordando con quanto rappresentato, in senso negativo alla dichiarazione di compatibilità ambientale del progetto di cui trattasi, dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna con il parere endoprocedimentale del 24/03/2023 (Allegato n. 2), rilevando, tra l'altro, che:

"... Nella richiamata nota, per quanto concerne la tutela archeologica, la SABAP-CA ha valutato che le opere in progetto interessano un'area caratterizzata da "una importante persistenza di siti archeologici - alcuni di grande importanza e ben noti alla letteratura archeologica - che evidenziano l'intensa frequentazione antropica senza soluzione di continuità a partire dall'età preistorica e proseguita in epoca nuragica, punico-romana, bizantina, medievale e moderna fino ai nostri giorni" e che il contesto in esame "mantiene chiaramente leggibili, ancorché non indagate sistematicamente, le testimonianze di una frequentazione ininterrotta, dall'età preistorica al medioevo che ha creato una sequenza diacronica cristallizzata in un paesaggio archeologico che nel suo insieme, integro e senza interferenze moderne, si configura esso stesso come un bene culturale da tutelare e preservare".

Vengono rilevate interferenze dirette degli aerogeneratori e del cavidotto con "i siti e le aree di rinvenimento di materiali in dispersione superficiale, che comunque sono indicatori della presenza di persistenze" individuati in fase di ricognizione (elaborato 214701_D_R_0264_Relazione_archeologica_Nuraddei-signed, UR 31, 32, 33, 36, 37, 39, 41, 43, 44 - dove sono stati individuati "lacerti di lastricato ascrivibile ad età romana e tratti di una glareatura a scaglie scure verosimilmente indice di un restauro o risistemazione successiva" -, 45, 47, 48, 52). In territorio di Samatzai, viene rimarcata l'estrema prossimità dell'aerogeneratore SA

A MA

07 al nuraghe Pranu Todde, alle tombe di giganti S' Arena A e B ed ai complessi di Domus de Janas di Pranu Todde/Su Linnarbu e Sa Rocca Pertunta, "per i quali si sta predisponendo l'avvio del procedimento di dichiarazione di interesse culturale", mentre l'aerogeneratore SA 01, la relativa viabilità di accesso e il cavidotto andrebbero a collocarsi a brevissima distanza dal nuraghe Bruncu Maurreddu, "nuraghe complesso con villaggio, del quale non si conosce l'esatta estensione".

Viene sottolineato come le opere in progetto si collochino a meno di 3 Km di distanza da beni sottoposti a tutela ai sensi del D. Lgs. 42/2004, parte II (nuraghe Sassuni e villaggio nuragico di is Bangius a Fùrtei; nuraghe Bruncu Brunicas, domus de janas is Concas, domus de janas di Riu Sa Mela e tomba di giganti Perdus de Fogu a Guasila) e ricadano pertanto in un'area da ritenersi non idonea ai sensi del D. Lgs. 199/2021, art. 20, c. 8, lett. c-quater), come modificato dal DL 13/2023, art. 47, c. 1, lett. a), punto 2.1).


Viene altresì evidenziato il potenziale impatto visivo negativo sulla domus de janas di Corongiu, che potrebbe pregiudicare il buon esito della candidatura alla lista del patrimonio mondiale UNESCO del progetto "La preistoria della Sardegna", nel quale la suddetta necropoli risulta inserita ... La SABAP-CA ritiene pertanto, in conclusione, che il progetto in esame non risulti compatibile con la tutela del patrimonio archeologico presente nell'area interessata.

Ciò considerato, per quanto di competenza, questo Servizio concorda con la Soprintendenza territorialmente competente nell'esprimere parere negativo alla richiesta di pronuncia di compatibilità ambientale sull'opera in progetto, per tutte le ragioni e le considerazioni esposte dalla stessa Soprintendenza nel parere endoprocedimentale citato in premessa e sopra sintetizzate.

Si ribadisce che, nonostante sia stato ritenuto opportuno non attivare la procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui al c. 8 dell'art. 25 del D.Lgs. 50/2016 a fronte della valutazione complessiva negativa degli impatti del progetto sul patrimonio culturale e sul paesaggio, il progetto in esame rimane in ogni caso soggetto alla disciplina di cui al D.Lgs. 50/2016, art. 25".

CONSIDERATO che l'area oggetto d'intervento è connotata dalla presenza di numerosi siti di interesse archeologico (v. parere endoprocedimentale della Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna prot. n. 5504 del 24/03/2023, pp. 2-8, con particolare riferimento alla valutazione in merito espressa al paragrafo A.2 - Allegato n. 2; v., anche, *Relazione archeologica*, paragrafo 3. *Inquadramento storico culturale del territorio*, con indicati numerosi beni nell'ambito della fascia di rispetto di tre chilometri prevista dalla lett. c-quater del comma 8 dell'art. 20 del D.Lgs. n. 199 del 2021, come localizzati nell'elaborato integrativo "*Carta delle evidenze*"), la cui conservazione e tutela non può ridursi al solo concetto di non tangenza fisica del progetto proposto rispetto ai suoi elementi, in quanto il relativo valore culturale si mostra anche tramite il rapporto che gli stessi elementi hanno costituito con il loro contesto di giacenza. In tal senso, la tutela culturale e paesaggistica di tale particolare patrimonio culturale deve, ancor più nella presente sede di Valutazione di Impatto Ambientale, estendere le proprie considerazioni ben oltre il limite fisico della loro consistenza materiale e abbracciare il relativo contesto di giacenza come elemento degno di tutela e salvaguardia. Una eventuale proposta alternativa di assistenza archeologica in corso d'opera (ovvero, l'avvenuta esecuzione, con esito negativo, dei saggi archeologici preventivi), se da un lato è sufficiente nel caso in cui si debba nel dettaglio preservare un presunto possibile rinvenimento di interesse archeologico, non può al contempo essere ritenuta misura di tutela congrua nel momento in cui la stessa tutela ha identificato nell'elemento industriale dell'aerogeneratore il motivo stesso della incompatibilità del progetto proposto con la suddetta tutela:

A MA



(da Carta delle evidenze [archeologiche e dei rinvenimenti], particolare)

CONSIDERATO che la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna, con il parere endoprocedimentale del 24/03/2023 (Allegato n. 2), evidenzia che “... risulta fondamentale nell’analisi del progetto da parte di questo ufficio l’impatto sulla necropoli di Corongiu, considerato che la domus de janas è inserita nel progetto “La preistoria della Sardegna”, che è stato ammesso nella tentative list per il riconoscimento Unesco quale patrimonio mondiale dell’umanità. Un impatto visivo su questo sito, potrebbe pregiudicare l’inserimento del monumento nella succitata lista”, il cui bene archeologico si trova, nel comune di Pimentel, a circa 2,28 km a sud-est dell’aerogeneratore SA02.

VISTA la candidatura presentata dalla Delegazione Permanente d’Italia presso l’UNESCO il 09/04/2021 (Lista provvisoria: Rif. 6523) per il riconoscimento da parte del Comitato del Patrimonio Mondiale UNESCO del sito denominato “Art and Architecture in the Prehistory of Sardinia. The domus de janas” tra quelli iscritti nella Lista del Patrimonio Mondiale (v. il sito più particolare della domus de janas di Corongiu, nel comune di Pimentel, identificato al n. 34).

CONSIDERATA, pertanto, la necessità di preservare il contesto di giacenza e garantire la tutela, in ogni caso, della predetta domus de janas di Corongiu, al fine di consentirne la considerazione tra i beni archeologici indicati nella candidatura UNESCO del sito denominato “Art and Architecture in the Prehistory of Sardinia. The domus de janas”.

CONSIDERATO che la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna, con il parere endoprocedimentale del 24/03/2023 (Allegato n. 2), valuta nell’ambito dell’Area funzionale Patrimonio archeologico in riferimento ai proposti aerogeneratori che “... A.2. **ESPLICITAZIONE DEGLI IMPATTI VERIFICATI O POTENZIALI E VALUTAZIONI CIRCA LA QUALITÀ DELL’INTERVENTO ...** Relativamente alle opere in progetto nel comune di Guasila, i due aerogeneratori GU08 e GU09 dovranno essere posizionati in un’area con numerose testimonianze archeologiche: entro un raggio di un chilometro si trovano i nuraghi Sa Cotti de su Corre Campu, Bruncu Sa Mongia, e Bruncu Brunicas, quest’ultimo vincolato con D.D.R. n. 118 del 12.09.2014, Cucuru Figu nel comune di Guasila e la tomba di giganti di Cucuru Figu nel comune di Ortacesus, e il

MA
A

nuraghe Sioccu, l'insediamento in località Sa Tanca de Siocu e l'area di dispersione in località S'Achiuperiu. Inoltre nell'area intorno al posizionamento dell'aerogeneratore GU09 vi sono cumuli di pietrame, rilevati durante la ricognizione (UR52) pertinenti probabilmente ad un insediamento antico di cui non si conosce l'effettiva natura ed estensione, che prosegue anche nell'area in cui dovrà essere posizionato il cavidotto di collegamento con l'aerogeneratore GU08 (UR51) ... Per quanto concerne le opere in progetto nel territorio di Samatzai forti criticità presenta l'aerogeneratore SA 01 per la vicinanza con il nuraghe Bruncu Maurreddu; In fase di ricognizione l'area prevista per il posizionamento della pala ha evidenziato rinvenimenti di superficie, dispersione di ceramica e elementi lapidei (UR 47, UR 48). L'area prevista per il posizionamento dell'aerogeneratore SA 02 è indicata nel PUC di Samatzai come zona H3 (vincolo archeologico), sono visibili (UR45) abbondanti cumuli di pietrame legato alla distruzione di strutture antiche non più apprezzabili in superficie. Anche il punto scelto per il posizionamento dell'aerogeneratore SA 03 evidenzia un rischio archeologico alto per la contiguità con il nuraghe S. Elena e per la presenza (UR43) di abbondante pietrame ed elementi litici lavorati presumibilmente relativi ad una tomba di giganti. Simile situazione evidenzia il settore scelto per il posizionamento dell'aerogeneratore SA 04, posto a breve distanza dal sito dove sorgeva la chiesa di S. Elena, dove in fase di ricognizione (UR39) sono stati individuati cumuli di pietrame con elementi litici lavorati e un'emergenza rocciosa con segni di cava. Anche gli areali scelti per il posizionamento delle pale SA 05 (UR 41) e SA 06 (UR 33) evidenziano presenza di cumuli di materiale litico, anche se la distanza con le emergenze note suggeriscono un livello di rischio medio, mentre l'area prevista per il posizionamento dell'aerogeneratore SA 07 si configura ad elevato rischio archeologico ed evidenzia forti criticità per la presenza a meno di 50 metri del nuraghe Pranu Todde e la contiguità con le tombe di giganti S'Arena A e B e i complessi di Domus de Janas di Pranu Todde/Su Linnarbu e Sa Rocca Pertunta, per i quali si sta predisponendo l'avvio del procedimento di dichiarazione di interesse culturale ...".

CONSIDERATO che la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna, con il parere endoprocedimentale del 24/03/2023 (Allegato n. 2), valuta nell'ambito dell'Area funzionale Patrimonio architettonico in riferimento ai proposti aerogeneratori che "... B.1.2 – Beni Architettonici - B.1.2.a Dichiarazioni di interesse culturale ai sensi della Parte II del Codice (artt. 10 e 45) gravanti sia sulle aree direttamente interessate dal progetto in esame ovvero nelle sue immediate vicinanze - A circa 0,7 km dal layout dell'area degli aerogeneratori è sita la chiesa campestre di San Pietro e area di pertinenza in agro di Samatzai dichiarata di interesse culturale con D.D.R. n. 105 del 23/08/2013. Nello specifico la chiesa dista 0,7 km da WTG SA04 e SA03, 0,8 km dal WTG GU08, 1,2 km da WTG GU09, 1 km da WTG SA07, per citare i WTG più vicini fino a una distanza di circa 1,5 km dal WTG più a Sud SA02. A circa 1 km a Nord-Ovest dal layout dell'area degli aerogeneratori è sita la chiesa medievale di S.M. di Bangiu detta della Madonna d'Itria in agro di Guasila, dichiarata di interesse culturale con D.D.R. n. 93 del 22/10/2007. Nello specifico la chiesa dista 1,1 km dal WTG GU09; 1,2 km dal WTG GU08, 1,65 dal WTG SA03, per citare i WTG più vicini fino a una distanza di circa 4,5 km dal WTG più a Sud SA02. A circa 5,5 km a nord-Est da WTG GU09 è sita la chiesa campestre di N. S. d'Itria in territorio di Selegas, dichiarata di interesse culturale con D.D.R. n. 78/2014. B.1.2.b – Beni tutelati ope legis ai sensi dell'art. 10, comma 1 del Codice - A 3,10 km a est da WTG GU09 è sita la chiesa campestre di San Bartolomeo in agro di Ortacesus. Si segnala inoltre il patrimonio culturale di interesse architettonico, presente nei seguenti centri più prossimi all'area di progetto, tutelato ai sensi degli artt. 10 e 13 del D. Lgs. 42/2004: Samatzai (a 2,5 km circa), Pimentel (a 3 km circa), Ortacesus (a 3,5 km circa), Guasila (a 3,5 km circa), Guamaggiore (a circa 4 km), Serrenti (a 4,5 km circa) ...". Inoltre, "... L'elaborato n. 214701_D_D_0251 – Fotoinserimenti mostra alcune simulazioni prodotte da punti di visuale non sempre efficaci per valutare la concreta interferenza e l'impatto sui beni, in considerazione della vasta area di impatto dei 9 aerogeneratori di altezza pari a 200 m. Ciò nonostante, anche negli elaborati prodotti dal proponente si evince che un certo numero di aereo generatori risulterebbero ampiamente visibili da molti punti di osservazione. Tra questi, i vicini beni culturali tutelati dalla parte II del D. Lgs. 42/2004: chiesa di Nostra Signora d'Itria in comune di Guasila distante dall'aerogeneratore più vicino circa 1 km (come mostra la foto n. 14) e chiesa di San Pietro in comune di Samatzai distante dall'aerogeneratore più vicino 0,7 km (come mostra la foto n. 7). Nello specifico, come rappresentato al punto precedente, le distanze dei beni culturali di interesse architettonico dall'area degli aerogeneratori sono esigue. Si tratta di chiese campestri dalle dimensioni contenute di origine medievale che connotavano, e controllavano, il territorio agricolo e che, al cospetto degli aerogeneratori di grande taglia, vedrebbero sviliti tutti i loro valori testimoniali ed il reciproco sistema storico di relazione territoriale. La chiesa campestre di San Pietro, vincolata con area di pertinenza, in agro di Samatzai dista 0,7 km da WTG SA04 e SA03, 0,8 km dal WTG GU08, 1,2 km da WTG

MA
A

GU09, 1 km da WTG SA07, per citare i WTG più vicini fino a una distanza di circa 1,5 km dal WTG più a Sud SA02. La chiesa medievale di S.M. di Bangiu, detta della Madonna d'Itria in agro di Guasila, dista 1,1 km dal WTG GU09, 1,2 km dal WTG GU08, 1,70 dal WTG SA03, per citare i WTG più vicini fino a una distanza di circa 4,5 km dal WTG più a Sud SA02. La chiesa campestre di San Bartolomeo in agro di Ortacesus dista da WTG09 3,10 km e la chiesa campestre di N. S. d'Itria in territorio di Selegas circa 5,5 km. Viste le distanze sopra riportate, emerge inoltre che l'area individuata per gli aerogeneratori non è un'area idonea all'installazione di impianti eolici ai sensi dell'art. 20 comma 8 lett. c quater) del D. Lgs. 199/2021, che dispone la distanza di 3 km dai beni tutelati dalla parte II del Codice. Appare chiaro che la estrema vicinanza degli aerogeneratori di altezza pari a 200 m comporterebbe un impatto negativo nella fruizione dei beni culturali e paesaggistici sopra richiamati, sovrapponendo l'equilibrio ad oggi esistente tra questi piccoli centri tradizionali ed il territorio rurale di riferimento, connotato dalle storiche chiese campestri, nonché modificandone gli attuali skyline percettibili ..." (v. paragrafo B.2).

VISTO il Decreto Dirigenziale Regionale dell'allora Direzione Regionale per i beni culturali e paesaggistici della Sardegna n. 105 del 23/08/2013, con il quale il bene culturale architettonico "Chiesa campestre di S. Pietro ed area di pertinenza", sito nel comune di Samatzai (SU), è dichiarato di interesse culturale storico artistico ai sensi dell'art. 10, comma 1, del D.Lgs. n. 42 del 2004 – decreto reso pubblico sul sito del Segretariato Regionale del MiC per la Sardegna (www.sardegna.beniculturali.it – sezione "Beni dichiarati di interesse culturale").


VISTO il Decreto Dirigenziale Regionale dell'allora Direzione Regionale per i beni culturali e paesaggistici della Sardegna n. 93 del 22/10/2007, con il quale il bene culturale architettonico "Chiesa di S.M. di Bangiu detta della Madonna d'Itria", sito nel comune di Guasila (SU), è dichiarato di interesse culturale storico artistico ai sensi dell'art. 10, comma 1, del D.Lgs. n. 42 del 2004 – decreto reso pubblico sul sito del Segretariato Regionale del MiC per la Sardegna (www.sardegna.beniculturali.it – sezione "Beni dichiarati di interesse culturale").

CONSIDERATO che l'intervisibilità ed invasività delle nuove strutture industriali costituite dagli aerogeneratori (alti 200 m) rispetto ai predetti beni architettonici, evidenziati dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio territorialmente competente, è dimostrata anche dai fotoinserti prodotti dal Proponente:



(da Fotoinserti, scatto n. 7 dalla Chiesa di S. Pietro nel comune di Samatzai)


MA
A



(da Fotoinserimenti, scatto n. 14 dalla Chiesa medievale di S.M. Bangiu detta della Madonna d'Itra nel comune di Guasila)

CONSIDERATO che per quanto riguarda lo Studio dell'evoluzione dell'ombra (shadow flickering) il Proponente, con la relativa *Relazione* (v. la tavola di seguito riprodotta), ha determinato che i beni culturali indicati dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio territorialmente competente con il parere endoprocedimentale del 24/03/2023 (Allegato n. 2) di cui alla Chiesa campestre di S. Pietro e la sua area di pertinenza (vincolata ai sensi della Parte II del D.Lgs. n. 42 del 2004 con il D.D.R. n. 105 del 23/08/2013) ed alla Chiesa medievale di S.M. di Bangiu detta della Madonna d'Itra (vincolata ai sensi della Parte II del D.Lgs. n. 42 del 2004 con il D.D.R. n. 93 del 22/10/2007) rientrano nella fascia di attenzione con riguardo all'ombra portata dagli aerogeneratori costituenti l'impianto eolico proposto, tanto da costituire lo stesso fenomeno un ulteriore elemento di alterazione del relativo naturale contesto di giacenza. Per quanto sopra, si deve ritenere che il fenomeno dell'ombreggiamento rappresentato dagli aerogeneratori industriali in progetto sugli individuati elementi di interesse architettonico costituisce un fenomeno di disturbo per la relativa incondizionata valorizzazione e godibilità, quale quella oggi esistente e determinata dalla assoluta naturalità del loro contesto di giacenza. In merito, si deve anche considerare che una eventuale mitigazione di tale fenomeno (eventualmente con nuove ed ulteriori cortine arboree) non potrebbe essere condivisibile, in quanto la stessa mitigazione verrebbe a realizzare, nell'intorno dell'elemento architettonico interessato, una ulteriore barriera visiva che ne impedirebbe il diretto rapporto con il relativo naturale intorno paesaggistico, che costituisce il suo richiamato contesto di giacenza. Tale contesto di giacenza, infatti, deve considerarsi un tutt'uno con il valore culturale degli stessi beni culturali, che invece tale eventuale proposta mitigativa verrebbe a tutelare in modo contrario:


A
MVA



(da *Relazione di shadow flickering*, p. 16 del file .pdf – “Mappa delle ore di ombreggiamento (WORST CASE), particolare, con evidenziati i beni culturali di cui alla Parte II del D.Lgs. n. 42 del 2004 relativi alla Chiesa campestre di S. Pietro e la sua area di pertinenza con cerchio ROSSO ed alla Chiesa medievale di S.M. di Bangiu detta della Madonna d’Itria con cerchio ARANCIONE, entrambe interessate dal fenomeno di disturbo denominato “shadow flickering”)

CONSIDERATO che un analogo disturbo ed alterazione del contesto naturale di giacenza dei predetti beni culturali si genera a causa della realizzazione dell’impianto eolico di cui trattasi per l’impatto acustico prodotto dagli aerogeneratori proposti. Infatti, dalla *Relazione previsionale di impatto acustico* si determina che nelle due diverse ipotesi di studio esaminate dal Proponente (con indicazione dello stesso Proponente per un maggiore disturbo sonoro generato nella fase diurna di funzionamento dell’impianto di cui trattasi) i predetti beni culturali di cui alla Chiesa campestre di S. Pietro (vincolata con il D.D.R. n. 105 del 23/08/2013) ed alla Chiesa medievale di S.M. di Bangiu detta della Madonna d’Itria (vincolata con il D.D.R. n. 93 del 22/10/2007) sono direttamente interessati nel loro contesto di giacenza dall’incremento del relativo disturbo (i predetti beni culturali sono di seguito identificati con i rispettivi cerchi colorati come indicato nella soprastante immagine):


MA
*



Propagazione del rumore alla velocità media annua di 6 m/s

(da *Relazione previsionale di impatto acustico*, figura a p. 24)

A MA



Propagazione del rumore alla velocità di 9 m/s (massima emissione sonora)

(da *Relazione previsionale di impatto acustico*, figura a p. 25)

CONSIDERATO che il Proponente, nel documento denominato *Relazione di calcolo della gittata*, relativo alla determinazione della effettiva gittata massima della pala dell'aerogeneratore in caso di rottura, ne stabilisce la misura in 210,94 m (v. p. 4, benché indicata come un caso limite, ma non per questo escluso, riportando come più realistico il dato di 168,75 m). Di conseguenza, per il dato limite, ma non escluso, si potrebbe determinare l'interessamento anche di beni archeologici come le tombe di giganti S' Arena A e B, distanti circa 200 m dall'aerogeneratore SA07, della domus de janas Sa Rocca Pertunta, distante circa 200 m dall'aerogeneratore SA07, del nuraghe Sant'Elena, distante circa 170 m dall'aerogeneratore SA03, del nuraghe Bruncu Maureddu, distante circa 210 m dall'aerogeneratore SA01, del nuraghe Pranu Todde, distante circa 48 m dall'aerogeneratore SA07 (v. il parere endoprocedimentale della Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio territorialmente competente, paragrafo A.1.2.c – Allegato n. 2). Con questo determinandosi il pericolo che i predetti beni archeologici possano essere danneggiati dal distacco di una delle pale dei rispettivi aerogeneratori sopra indicati, fatto non accettabile, anche solo per il rischio determinato per la tutela e conservazione dei medesimi beni.

MA

CONSIDERATO, in conclusione, che la realizzazione degli aerogeneratori (alti 200 m) costituisce un elemento di disturbo, alterazione e rischio del naturale contesto di giacenza dei predetti beni culturali archeologici e architettonici presenti nelle più immediate vicinanze del proposto impianto industriale, non essendo stato determinante per escludere lo stesso pericolo per i richiamati beni archeologici l'esito negativo di eventuali indagini archeologiche preventive condotte, in quanto l'elemento di danno per la loro tutela qui individuato si rinviene nella stessa presenza degli aerogeneratori sopra citati e non solo nel caso in cui le relative indagini archeologiche puntuali avrebbero potuto individuare nel loro più preciso posizionamento la giacitura di altri elementi di interesse archeologico.

CONSIDERATO, pertanto, che anche un eventuale esito negativo della verifica preventiva dell'interesse archeologico con l'esecuzione di saggi non potrebbe modificare le ragioni alla base del giudizio negativo per le opere previste dal progetto di cui trattasi, rese per il fattore ambientale del medesimo patrimonio archeologico e per quello architettonico interferito dal medesimo progetto, come valutato nel parere endoprocedimentale della Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna del 24/03/2023 (Allegato n. 2) ed ulteriormente nel presente parere tecnico istruttorio.

CONSIDERATO quanto previsto nella Circolare della Direzione Generale ABAP n. 11 dell'8/03/2022, recante "*Linee guida finalizzate al raccordo dei pareri espressi dagli Uffici del MIC in seno a procedimenti autorizzativi. Precisazioni*", in particolare al punto D.2.3, relativamente alla necessità che, prima di procedere con la richiesta di documentazione integrativa conseguente alla verifica preventiva dell'interesse archeologico, si debba verificare preliminarmente l'esistenza di criticità connesse alla tutela architettonica e paesaggistica che escludano a priori la possibilità di localizzare le opere previste nelle aree indicate in progetto, come, d'altronde, con il presente parere tecnico istruttorio evidenziato esistere.

CONSIDERATO che, relativamente all'impatto significativo e negativo riscontrato a carico del progetto proposto nei confronti del patrimonio culturale, si deve nuovamente rilevare che nel caso della valutazione riservata al presente procedimento VIA non rilevi il fatto che gli aerogeneratori in questione siano o meno posti all'interno di un definito ambito vincolato, quanto invece rileva la capacità delle strutture industriali proposte di generare un impatto così come definito dal D.Lgs. n. 152 del 2006. Infatti, per consolidata giurisprudenza, la valutazione riservata all'Amministrazione pubblica, nel caso di un procedimento di valutazione di impatto ambientale (diverso da quello di autorizzazione unica ex art. 12 del D.Lgs. n. 387 del 2003, per il quale le norme *in favor* della produzione FER di energia elettrica, anche recentemente, hanno limitato il potere del Ministero della cultura, nell'evidente convinzione che lo stesso progetto in autorizzazione sia stato già precedentemente sottoposto alla verifica ambientale nei termini più vasti sopra descritti – vedi, in questo senso, quanto previsto dall'art. 26 del D.Lgs. n. 152 del 2006), si può espandere ben oltre il più ristretto perimetro del bene culturale in questione, potendo quindi considerare ogni tipo di impatto generato dal progetto in questione a prescindere dalla effettiva posizione giuridica (aree vincolate o meno) in cui si trovi collocato se questo ha un impatto sugli elementi e i beni culturali e paesaggistici presenti nell'area.

CONSIDERATO che i casi sopra riportati risultano esemplificativi di quanto verificato dallo stesso Proponente e valutato da questa Soprintendenza speciale per il PNRR con la documentazione presentata con l'istanza di VIA rispetto alla capacità dell'impianto eolico industriale qui in esame di porsi a ridosso di specifici elementi di interesse archeologico ed architettonico, tanto da risultare l'elemento principale di alterazione del relativo contesto di giacenza, in quanto l'impianto è costituito da strutture di tale elevata altezza e dissonanza rispetto all'ambiente naturale esistente. Si deve anche considerare che la intervisibilità delle suddette strutture non sarebbe che accentuata dalla necessità di evidenziarle per la sicurezza del volo aereo attraverso bande rosse/bianche poste alle estremità delle pale dei rotori (vedi il documento prodotto dal Proponente e denominato "*Dettagli costruttivi aerogeneratore*"). Ulteriori accentuazioni della medesima intervisibilità non potrebbero che essere le previsioni di dover realizzare la coloritura integrale nera di una delle pale degli aerogeneratori per la sicurezza dell'avifauna e/o la segnalazione luminosa diurna/notturna per la sicurezza del volo aereo. Tali ultime accentuazioni non potrebbero che comportare ulteriori elementi di alterazioni del contesto (diurno e notturno) di naturalità paesaggistica che gli stessi soli esempi qui riportati dimostrano essere ancora presente nelle aree prescelte per realizzare l'impianto industriale di cui trattasi.

CONSIDERATO che, in merito a quanto il Proponente deve rispettare per le norme relative alla sicurezza del volo aereo, tramite la segnalazione cromatica e luminosa degli aerogeneratori, si deve evidenziare come la stessa segnalazione è tesa proprio a garantire una più evidente visibilità delle suddette macchine, anche a lunghe distanze e, pertanto, il relativo fattore risulta di preminente interesse per questo Ministero al fine di determinare la

MA
A

intervisibilità delle predette macchine industriali nell'ambito distanziale considerato dal proponente e la loro, quindi, maggiore o minore capacità di risultare dal solo punto di vista visivo un elemento di alterazione del paesaggio come storicamente costituitosi.

CONSIDERATO, pertanto, che nel valutare l'impatto visivo degli aerogeneratori, ai fini della tutela del paesaggio, la Soprintendenza speciale per il PNRR deve tener conto anche delle future segnalazioni cromatiche e luminose che dovranno essere apposte sugli aerogeneratori per la sicurezza del volo aereo, considerato che la doverosità delle suddette segnalazioni non esime né esonera il Ministero della cultura dal valutarle, ai fini della migliore tutela del paesaggio, che può essere compromessa dalle dette segnalazioni cromatiche e luminose nel senso sopra descritto.

CONSIDERATO che in merito alle possibili alternative progettuali e localizzative (v. elaborato SIA, paragrafo 3.5 *Alternative tecnologiche*, in particolare p. 70), il Proponente riconosce che "... *L'impatto visivo determinato dall'impianto eolico è sicuramente maggiore dato lo sviluppo verticale degli aerogeneratori ...*", con questo dovendosi conseguentemente ribadire anche gli effetti non solo visivi, ma di concreto disturbo generato con la realizzazione dell'impianto eolico proposto direttamente sui predetti beni culturali architettonici ed archeologici nel senso sopra descritto.

CONSIDERATO che il decreto legislativo n. 199 del 2021 (art. 2, comma 1, lett. ggg), definisce "aree idonee" le aree "... *con un elevato potenziale atto a ospitare l'installazione di impianti di produzione elettrica da fonte rinnovabile, anche all'eventuale ricorrere di determinate condizioni tecnico-localizzative*", condizioni che, pertanto, devono essere ancora verificate e valutate anche nella presente procedura di valutazione di impatto ambientale.


CONSIDERATO che, nell'ambito della valutazione del progetto di cui trattasi, il decreto-legge n. 13 del 2023 ha introdotto anche le seguenti ulteriori modifiche legislative: - (art. 47, comma 1, lett. a, punto n. 2.1) decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, articolo 20, comma 8, lettera c-quater): al secondo periodo, le parole: «di sette chilometri» sono sostituite dalle seguenti: «di tre chilometri»; - (art. 47, comma 2) decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, articolo 30, il relativo comma 2 è abrogato, come anche si dispone che "*E' abrogata ogni disposizione in materia di aree contermini di cui alle linee guida approvate con decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 219 del 18 settembre 2010 e ai relativi atti o provvedimenti attuativi, incompatibile con il primo periodo e con l'articolo 12, comma 3-bis, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387*".

CONSIDERATO che l'art. 22, commi 1, lett. a), e 1-bis, del D.Lgs. n. 199 del 2021 fa, comunque, salva l'espressione del parere dell'autorità competente in materia paesaggistica, anche in sede di valutazione di impatto ambientale.

CONSIDERATO che l'azione di tutela svolta dal Ministero della cultura deve tendere ad applicare i principi sanciti in merito dal D.Lgs. n. 42 del 2004, all'articolo 131, co. 4, ove la "tutela del paesaggio" è volta a riconoscere, salvaguardare e, ove necessario, recuperare i valori culturali che esso esprime. In tal senso, la "conservazione" che per questo si deve svolgere tende, in primo luogo, alla conoscenza completa delle qualità e valori del paesaggio e sulla base di questi garantire un coerente sviluppo del territorio.

CONSIDERATO che, rispetto alla suddetta complessità e rilevanza culturale e paesaggistica, l'impianto per la produzione di energia elettrica si colloca come elemento estraneo di natura industriale, le cui strutture di eccessiva altezza (pari a 200 m) rispetto a qualsiasi altro elemento naturale e antropico esistente nella medesima area, costituiscono una frammentazione del paesaggio esistente, stante anche la dimostrata intervisibilità dello stesso impianto da lunghe distanze (v. a tal proposito i fotoinserimenti contenuti nel documento denominato "*Simulazione impianto mediante fotomedellazione*", di seguito riportato), anche comprese nella distanza di tre chilometri come riportato dal sopra citato comma 8, lett. c-quater, dell'art. 20 del D.Lgs. n. 199 del 2021:


A MA



(da Carta dell'area di influenza visiva, elaborato n. 214701_D_D_0253_00, particolare con legenda)

MA

A



(da Simulazione impianto mediante fotomodellazione, particolare)

CONSIDERATO che la Regione Autonoma della Sardegna – Direzione generale della difesa dell’ambiente, con nota prot. n. 19158 del 10/08/2021, recante *“Procedure di valutazione di impatto ambientale di impianti eolici di grossa taglia e problematiche connesse alla interdizione dei mezzi di soccorso aereo in caso di incendio”*, auspica che le problematiche segnalate in merito vengano tenute in debita considerazione nell’ambito delle istruttorie in corso e di quelle prossime.

CONSIDERATO che in merito alla problematica evidenziata dalla Regione Autonoma della Sardegna – Direzione generale dell’Ambiente, con la nota prot. n. 19158 del 10/08/2021, recante *“Procedure di valutazione di impatto ambientale di impianti eolici di grossa taglia e problematiche connesse alla interdizione dei mezzi di soccorso aereo in caso di incendio”*, per la salvaguardia del patrimonio boschivo dell’area vasta interessata, oggetto di tutela paesaggistica per legge ai sensi dell’art. 142, co. 1, lett. g), del D.Lgs. n. 42 del 2004 e delle previsioni e prescrizioni *“... di conservazione e tutela finalizzati al mantenimento delle loro caratteristiche degli elementi costitutivi e delle relative morfologiche in modo da preservarne l’integrità ovvero lo stato di equilibrio ottimale tra habitat naturale e attività antropiche ...”* del vigente Piano paesaggistico regionale, di cui alle relative Norme Tecniche di Attuazione (artt. 17, co. 4, lett. a, 18, co. 1, 22, 23, 24, 25, 26, 27), quali parte dell’*Assetto ambientale*, il Proponente espone nel SIA (v. il paragrafo 2.6.1 *Verifica di compatibilità del progetto*, p. 60) che l’area interessata dagli aerogeneratori SA01, SA02, SA03, SA04 e SA05 è stata comunque interessata da incendi, aventi ad oggetto suoli classificati come *“altro”*, evidenziandosi per questo che la medesima area è oggetto di tali fenomeni incendiari. Di tale pericolo incendi, il Proponente evidenzia solo il beneficio che deriverebbe dall’utilizzo della nuova viabilità adeguata per la realizzazione e la manutenzione dell’impianto eolico proposto (v. paragrafo SIA n. 3.7. *Alternativa zero*, pp. 73-74, e 5. Conclusioni, p. 173), ma non anche quanto su questo rischio influenzerebbe la realizzazione degli aerogeneratori, anche quale impedimento, per la lotta antincendio con mezzi aerei.

CONSIDERATO e fatto proprio quanto rilevato in merito alla prevenzione dal rischio incendi di aree boscate dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna con il parere endoprocedimentale del 24/03/2023 (Allegato n. 2), al paragrafo B.2, ultimo capoverso.

CONSIDERATO, pertanto, che per la realizzazione dell’impianto industriale proposto non sono stati concretamente verificati dal Proponente gli impatti derivanti dal possibile mancato utilizzo di mezzi aerei per la lotta antincendio nelle aree interessate dal nuovo impianto eolico, ovvero la necessità di realizzare nelle stesse aree ulteriori opere di prevenzione con fasce parafuoco da aprirsi nelle medesime aree, con ulteriore consumo di suolo, ipotizzabile anche in aree tutelate per legge ai sensi dell’art. 142, comma 1, lett. g), del D.Lgs. n. 42 del 2004, che a loro volta genererebbero un impatto paesaggistico ragguardevole rispetto all’ambito naturale in cui si inserisce l’impianto industriale in progetto, considerando che lo stesso ambito naturale verrebbe deframmentato in più parti rispetto alla sua attuale unitarietà.

MA
*

CONSIDERATO, pertanto, che il Proponente non ha valutato per l'intera area vasta considerata dal SIA la necessità evidenziata dalla Regione Autonoma della Sardegna di valutare e garantire in ogni caso la lotta agli incendi boschivi e che questo fattore costituisce un ulteriore e negativo impatto sul patrimonio culturale paesaggistico, costituito dai boschi tutelati per legge, la cui conservazione è ulteriormente ribadita dal D.Lgs. n. 34 del 2018, recante *"Testo unico in materia di foreste e filiere forestali"*, il cui art. 1, *Principi*, sancisce che *"1. La Repubblica riconosce il patrimonio forestale nazionale come parte del capitale naturale nazionale e come bene di rilevante interesse pubblico da tutelare e valorizzare per la stabilità e il benessere delle generazioni presenti e future"*.

CONSIDERATO, ancora, che la legislazione di livello statale stabilisce che l'attività della pubblica amministrazione deve essere finalizzata a consentire la migliore attuazione possibile del principio dello sviluppo sostenibile e, di conseguenza, nell'ambito della scelta comparativa di interessi pubblici e privati connotata da discrezionalità, anche gli interessi relativi alla tutela del patrimonio culturale devono essere oggetto di prioritaria considerazione (cfr. art. 3-*quater*, *Principio dello sviluppo sostenibile*, del D.Lgs. n. 152 del 2006: *"1. Ogni attività umana giuridicamente rilevante ai sensi del presente codice deve conformarsi al principio dello sviluppo sostenibile, al fine di garantire che il soddisfacimento dei bisogni delle generazioni attuali non possa compromettere la qualità della vita e le possibilità delle generazioni future. 2. Anche l'attività della pubblica amministrazione deve essere finalizzata a consentire la migliore attuazione possibile del principio dello sviluppo sostenibile, per cui nell'ambito della scelta comparativa di interessi pubblici e privati connotata da discrezionalità gli interessi alla tutela dell'ambiente e del patrimonio culturale devono essere oggetto di prioritaria considerazione"*) e, pertanto, nella valutazione del presente progetto non si può che determinare la sua capacità di alterare e modificare ulteriormente il contesto paesaggistico entro il quale si collocano le aree naturali interferite (sia direttamente dalle opere previste per l'impianto eolico industriale di cui trattasi, ma anche indirettamente dalle opere di conseguenza necessarie per garantire comunque la lotta antincendio), come ancora ricordato dalla Regione Autonoma della Sardegna con la propria osservazione indirizzata all'autorità competente.

CONSIDERATO che le attività antincendio boschivo (AIB), ancora per la stagione estiva 2022, sono state oggetto delle *Raccomandazioni per un più efficace contrasto agli incendi boschivi, di interfaccia ed ai rischi conseguenti*, divulgate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con la nota prot. n. 21998 del 19/05/2022 (oggetto, tra l'altro, della Circolare n. 3 del 23/06/2022 della Direzione generale Sicurezza del patrimonio culturale del Ministero della cultura), ove si impone la necessità che siano adottate, *"... in considerazione, inoltre, della rilevanza e del valore del patrimonio culturale nazionale ... specifiche azioni di protezione dei siti di interesse, non solo ad alto valore paesaggistico ma anche archeologico e culturale ..."*, considerando i mezzi antincendi aerei con particolare attenzione stante la loro efficacia.

CONSIDERATI ED ESAMINATI gli elaborati prodotti e le note trasmesse nel corso del presente procedimento da Green Energy Sardegna 2 S.r.l.

CONSIDERATO che la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio territorialmente competente, con il relativo parere endoprocedimentale sopra citato ed allegato al presente parere tecnico istruttorio quale parte integrante, ha verificato l'attuale quadro vincolistico e di tutela delle aree interessate dal progetto.

RITENUTO di poter aderire e far proprio il parere endoprocedimentale del 24/03/2023 (Allegato n. 2) espresso dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna, così come condiviso, per gli aspetti di propria competenza, dal Servizio II e dal Servizio III della Direzione generale ABAP quali UU.OO. della Soprintendenza speciale per il PNRR, con particolare riguardo alle motivazioni espresse in senso negativo alla dichiarazione di compatibilità ambientale del progetto di cui trattasi nei paragrafi A.2, A.4, B.2, B.4 e D, parere che pertanto si deve intendere qui integralmente ripreso quale parte integrante del presente parere tecnico istruttorio.

CONSIDERATO il contributo istruttorio del Servizio II, *Scavi e tutela del patrimonio archeologico*, della Direzione generale ABAP (anche quale U.O. Servizio II della Soprintendenza speciale per il PNRR), che allegato al presente parere tecnico istruttorio ne costituisce parte integrante.

CONSIDERATO il contributo istruttorio del Servizio III, *Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico*, della Direzione generale ABAP (anche quale U.O. Servizio III della Soprintendenza speciale per il PNRR), che allegato al presente parere tecnico istruttorio ne costituisce parte integrante.

CONSIDERATO che la dichiarazione di compatibilità ambientale del progetto di cui trattasi si determina solo a seguito dell'emanazione del relativo provvedimento e che, pertanto, i pareri tecnici istruttori nel frattempo emessi

MA


*

dalle Amministrazioni pubbliche interessate non possono essere considerati quali sostitutivi e direttamente determinanti il medesimo provvedimento.

CONSIDERATO che l'art. 26, rubricato "Valutazione di impatto ambientale, del D.Lgs. n. 42 del 2004 prevede che "1. Per i progetti da sottoporre a valutazione di impatto ambientale, il Ministero si esprime ai sensi della disciplina di cui agli articoli da 23 a 27-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 2. Qualora prima dell'adozione del provvedimento di valutazione di impatto ambientale risulti che il progetto non è in alcun modo compatibile con le esigenze di protezione dei beni culturali sui quali esso è destinato ad incidere, il Ministero si pronuncia negativamente e, in tal caso, il procedimento di valutazione di impatto ambientale si conclude negativamente".

CONSIDERATO che, per quanto premesso, il presente parere tecnico istruttorio non può contenere, per quanto di competenza del Ministero della cultura, l'autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146 del D.Lgs. n. 42 del 2004, così come stabilito dal comma 2-*quinquies* dell'art. 25 del D.Lgs. n. 152 del 2006, anche per quanto valutato dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna con il parere endoprocedimentale del 24/03/2023 (Allegato n. 2), al paragrafo D. *Conformità/compatibilità paesaggistica del progetto (art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004).*

Per tutto quanto sopra considerato, visto ed esaminato a riguardo delle opere previste dal progetto di cui trattasi; a conclusione dell'istruttoria condotta per la procedura in oggetto e per le valutazioni sopra narrate, tra le quali le motivazioni espresse dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna con il parere endoprocedimentale del 24/03/2023, che allegato al presente parere tecnico istruttorio ne costituisce parte integrante; visto il contributo istruttorio del Servizio II della Direzione generale ABAP, quale U.O. Servizio II della Soprintendenza speciale per il PNRR, che allegato al presente parere tecnico istruttorio ne costituisce parte integrante; visto il contributo istruttorio del Servizio III della Direzione generale ABAP, quale U.O. Servizio III della Soprintendenza speciale per il PNRR, che allegato al presente parere tecnico istruttorio ne costituisce parte integrante; la **Soprintendenza speciale per il PNRR**, per quanto di competenza, **esprime parere tecnico istruttorio negativo** alla pronuncia di compatibilità ambientale del **Progetto per la costruzione e l'esercizio di un impianto di produzione da fonte eolica e relative opere connesse e infrastrutture indispensabili, denominato Parco Eolico "NURADDEI", composto da 9 aerogeneratori e con potenza installata pari a 50,4 MW e dalle opere di rete consistenti nella nuova Stazione Elettrica 150/380 kv denominata "Sanluri" e relativi raccordi – Progetto Definitivo**, da localizzarsi nei comuni di Furtei, Guasila, Nuraminis, Pimental, Samatzai, Sanluri, Segariu e Serrenti, della provincia del Sud Sardegna.

 Funzionario del Servizio V della DG ABAP
arch. Piero Aebischer

Il Dirigente del Servizio V della DG ABAP
arch. Rocco Rosario Tramutola

IL SOPRINTENDENTE SPECIALE PER IL PNRR
dott. Luigi LA ROCCA





Ministero della Cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
*Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari
e le province di Oristano e Sud Sardegna*

PROT. _____ DEL _____

ALLEGATI N. _____ CLASS. _____

RIF. FOGLIO N. _____ DEL _____

Al MiTE-VA

Green Enery Sardegna 2
info@progettoenergia.biz

Nota inviata solo a mezzo P.E.C. o email
SOSTITUISCE L'ORIGINALE
ai sensi del D.P.R. 445/2000, art. 43, comma 6
d.lgs 82/2005, art. 47, commi 1 e 2

e p. c. Soprintendenza Speciale
per il PNRR

OGGETTO: Provincia di Sud Sardegna. Parco Eolico Nuraddei (Comuni di Furtei, Guasila, Nuraminis, Pimental, Samatzai, Sanluri, Segariu e Serrenti) - Progetto per la costruzione e l'esercizio di un impianto di produzione da fonte eolica e relative opere connesse. Segnalazione assenza di relazione archeologica sul portale. [ID_VIP: 7859]

In relazione all'oggetto, si segnala che il progetto relativo al Parco ID-VIP 7859 il documento "Relazione archeologica" caricato su Portale VA è composto solo dalla mascherina (lo stesso sul DVD del proponente). Si segnala, pertanto, la necessità di caricare sul Portale-VA la documentazione necessaria al fine di poter completare l'istruttoria di competenza.

Per ogni informazione e chiarimento e anche in relazione all'intervento da voi richiesto è a disposizione il funzionario archeologo responsabile per il territorio, la dott. ssa Gianfranca Salis, (gianfranca.salis@beniculturali.it, 07060518222).

Il funzionario archeologo
dott.ssa Gianfranca Salis

La Soprintendente
Ing. Monica Stochino
(documento firmato digitalmente)



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari
e le province di Oristano e Sud Sardegna

Soprintendenza Speciale per il Piano Nazionale
di Ripresa e Resilienza

Via di S. Michele 22 – 00153 Roma

ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

Oggetto: [ID_VIP 7859] Provincia di Sud Sardegna (Comuni di Furtei, Guasila, Nuraminis, Pimentel, Samatzai, Sanluri, Segariu e Serrenti) - Progetto per la costruzione e l'esercizio di un impianto di produzione da fonte eolica e relative opere connesse e infrastrutture indispensabili, denominato Parco Eolico "NURADDEI" composto da 9 aerogeneratori e con potenza installata pari a 50,4 MW e delle opere di rete consistenti nella nuova Stazione Elettrica 150/380 kV denominata "Sanluri" e relativi raccordi – PROGETTO DEFINITIVO.

Procedura riferita al D. Lgs. 152/2006 – VIA (ART. 23 PNIEC)

Proponente Green Energy Sardegna 2 S.r.l.

In riferimento al procedimento in oggetto, vista la richiesta vs. prot. n. 2481 del 21.02.2023, acquisita agli atti con ns. prot. n. 3882 del 22.02.2023, relativa alla nuova determinazione di poter valutare il progetto di cui trattasi, presa visione degli elaborati progettuali relativi al posizionamento dell'impianto eolico costituito da n. 9 aerogeneratori nei comuni di Guasila e Samatzai (SU), comprensivo delle opere di connessione site anche nei comuni di Pimentel, Segariu, Sanluri e Furtei (SU), a suo tempo resa pubblica sul Portale VA ed oggetto della comunicazione dell'allora competente Direzione Generale ABAP di cui alla nota prot. n. 23554 del 22.06.2022, acquisita agli atti con ns. prot. n. 23363 del 23.06.2022, presa visione della documentazione relativa alla *relazione archeologica* (elaborato n. 214701_D_R_0264 con quattro allegati) pubblicata nel medesimo Portale VA il 17.10.2022, si comunica quanto segue.

Il progetto prevede la realizzazione di un parco eolico composto da 9 aerogeneratori con altezza al mozzo di 121 m e altezza massima alla pala di 200 m, ciascuno di potenza nominale limitata a 5,6 MW per una potenza complessiva di 50,4 MW. Si prevede la costruzione della stazione di trasformazione 36/150kv a ovest del parco eolico, in comune di Sanluri; il parco sarà collegato alla stazione mediante un cavidotto interrato di nuova realizzazione. La viabilità di accesso al parco eolico "Nuraddei" è composta da strade comunali e provinciali, con diramazione dalla S.S. 131 in corrispondenza di Nuraminis da cui si segue la SP 33 fino a Samatzai, da cui si segue principalmente via Guasila che rappresenta l'asse centrale della viabilità interna al parco e nella parte nord la strada comunale per Segariu. Le opere accessorie previste dal progetto risultano essere le seguenti: opere di adeguamento della viabilità esistente, la realizzazione di alcuni tratti di nuova viabilità a nord dell'abitato, per un collegamento esterno alla via Guasila, necessario per il transito dei mezzi pesanti, la realizzazione di nuovi tratti di viabilità di accesso agli aerogeneratori, piazzole per il posizionamento degli aerogeneratori, piazzole permanenti di manutenzione degli aerogeneratori, piazzole temporanee per il montaggio degli aerogeneratori e lo stoccaggio dei componenti in fase di cantiere. La



Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna

Sede centrale: via Cesare Battisti 2, 09123 Cagliari – tel. 070.20101

Sede Area funzionale Patrimonio archeologico: piazza Indipendenza 7, 09124 Cagliari – tel. 070.605181

PEC: sabap-ca@pec.cultura.gov.it – PEO: sabap-ca@cultura.gov.it

larghezza minima della viabilità interna al parco sarà di sei metri, comprensiva delle banchine laterali, che potranno scendere a cinque metri nei tratti più rettilinei.

Per ogni generatore si prevede la realizzazione di opere di fondazione con plinto avente un diametro di 30 m e profondo circa 3,5 m, con alla base 18 pali di diametro 120 cm, di lunghezza variabile tra i 20 e i 30 m, per le scarse caratteristiche geotecniche dei terreni di fondazione e la possibile presenza di falda freatica superficiale per alcuni aerogeneratori collocati nelle parti di compluvio, al centro di piazzole di servizio di circa 70 x 40 metri.

Per la realizzazione delle opere sono previsti i seguenti scavi e sbancamenti:

sbancamenti per la predisposizione dei terreni per lo stazionamento delle autogrù dedicate al posizionamento delle torri ed aerogeneratori (piazzole in fase di cantiere); scavi per la realizzazione delle piazzole permanenti e delle fondazioni di sostegno degli aerogeneratori; scavi per la realizzazione e/o la modifica della viabilità; scavi per la realizzazione/rifacimento dei cavidotti per il trasporto dell'energia generata. Ad ogni torre corrisponde la realizzazione di una piazzola per il transito dell'automezzo adibito alla posa delle pale dell'aerogeneratore, dei tronchi di torre e della navicella. Le aree interessate dopo aver subito la rimozione dello strato di scotico di 15 cm, saranno interessate da scavi di sbancamento di 50 cm, riempito successivamente da uno strato di 25 cm in misto granulare. I cavidotti MT saranno tutti interrati ad una profondità di almeno 1,3 m seguendo il tracciato delle piste di progetto o delle strade esistenti. Le modifiche alla viabilità esistente prevedono interventi nei raccordi agli incroci di strade e ampliamenti della sede stradale nei tratti di minore larghezza, per la cui esecuzione sarà richiesta l'asportazione, lateralmente alle strade, dello strato superficiale di terreno vegetale e la sua sostituzione con uno strato di misto granulare stabilizzato. Le piste di nuova costruzione avranno una larghezza di 5 m e su di esse, dopo l'esecuzione della necessaria compattazione, verrà steso uno strato di geotessile, quindi verrà realizzata una fondazione in misto granulare dello spessore di 50 cm e infine uno strato superficiale di massiciata dello spessore di 10 cm. Verranno eseguite opere di scavo, compattazione e stabilizzazione nonché riempimento con inerti costipati e rullati per creare un sottofondo atto a sostenere i carichi dei mezzi eccezionali nelle fasi di accesso e manovra. La costruzione delle strade di accesso in fase di cantiere e di quelle definitive prevede adeguate pendenze sia trasversali che longitudinali allo scopo di consentire il drenaggio delle acque impedendo gli accumuli in prossimità delle piazzole di lavoro degli aerogeneratori. A tal fine le strade dovranno essere realizzate con sezione a pendenza con inclinazione di circa il 2%.

Analizzata la documentazione fornita dal proponente ed effettuata l'istruttoria di competenza questa Soprintendenza comunica quanto riportato negli Allegati A e B, relativi, rispettivamente alla tutela del patrimonio archeologico e alla tutela del patrimonio architettonico e del paesaggio.

A. AREA FUNZIONALE PATRIMONIO ARCHEOLOGICO

A 1. SITUAZIONE VINCOLISTICA DELL'AREA OGGETTO D'INTERVENTO

a1.2. Beni archeologici

1.2.a. Dichiarazioni di interesse culturale ai sensi della Parte II del Codice (artt. 10 e 45) gravanti sia sulle aree direttamente interessate dal progetto in esame, ovvero sulle sue immediate vicinanze:

Comune di Furtei

- Nuraghe Sassuni e villaggio nuragico di is Bangius, sottoposto vincolo diretto con D.M. del 31.10.1985, distante circa 945 m a nord del cavidotto;

Comune di Guasila

- Nuraghe Bruncu Brunicas, sottoposto a vincolo diretto con D.D.R. n. 118 del 12.09.2014, distante circa 745 m a nord-ovest dall'aerogeneratore GU08 del parco eolico;



Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna

Sede centrale: via Cesare Battisti 2, 09123 Cagliari – tel. 070.20101

Sede Area funzionale Patrimonio archeologico: piazza Indipendenza 7, 09124 Cagliari – tel. 070.605181

PEC: sabap-ca@pec.cultura.gov.it – PEO: sabap-ca@cultura.gov.it

- Domus de janas is Concas, sottoposta a vincolo diretto con D.C.R. n. 93 del 19.11.2021, distante circa 1,60 km a nord-ovest dall'aerogeneratore GU08 del parco eolico;
- tombe di Giganti di Sa Mandara, sottoposte a vincolo diretto con D.C.R. n. 61 del 13.09.2021, distante circa 4 km a nord-ovest dall'aerogeneratore GU09 del parco eolico;
- Domus de janas di Riu Sa Mela, sottoposte a vincolo diretto con D.C.R. n. 94 del 19.11.2021 distante circa 2,50 km a nord dall'aerogeneratore GU09 del parco eolico;
- Tomba di giganti Perdas de Fogu, sottoposta a vincolo diretto con D.C.R. n. 10 del 18.02.2022 distante circa 1,65 km a nord-ovest dall'aerogeneratore GU08 del parco eolico;

a1.2.b. Beni tutelati ope legis ai sensi dell'articolo 10, comma 1 (con indicazione dello stato delle procedure di cui all'articolo 12):

a1.2.c. Vincoli o previsioni vincolanti derivanti da norme di piano paesaggistico, di piano regolatore ovvero di altri strumenti di pianificazione relativi alla individuazione e tutela di beni archeologici, nonché altri beni segnalati o noti da bibliografia:

Comune di Furtei

- Area di ritrovamento di materiale archeologico (ceramica acroma, probabilmente di età romana), probabilmente connesso con l'area archeologica pluristratificata di Sassuni, **lungo il tracciato del cavidotto** al confine con il comune di Sanluri (UR05);
- nuraghe Nuraxi Ois (non apprezzabile sul terreno), distante circa **90 m** a sud dal cavidotto;
- tratti di strada antica con *marginis*, nel tratto lungo la SP 5 e la SS 547 di Guasila, **ai limiti del bordo della strada del cavidotto** (UR14);
- Nuraghe Bruncu Su Sensu, distante circa **240 m** a est dal cavidotto;
- villaggio punico in località Dom 'e Is Abis, al confine con il comune di Segariu, distante circa **355 m** a est dal cavidotto;
- nuraghe Bruncu Su Sensu II, distante circa 870 m a ovest del cavidotto;
- resti di età medievale del monte Santu Miali, (distrutto), distante circa **305 m** a ovest dal cavidotto;
- necropoli a domus de janas Monte Corona Arrubias, al confine con Segariu, distante circa 580 m a nord dal cavidotto;
- nuraghe Campu Braxiu, distante circa 470 a sud-ovest dal cavidotto;
- nuraghe e villaggio di Santu Brai, distante circa 1,20 km a ovest del cavidotto, per il quale è stata avviata l'istruttoria per la dichiarazione di interesse culturale.

Comune di Guasila

- Presenza di cumuli di pietrame probabilmente connesse con insediamento antico, nell'area dell'aerogeneratore GU09 e lungo il tracciato del cavidotto di collegamento tra gli aerogeneratori GU08 e GU09 (UR51 e UR52);
- Nuraghe Bruncu Mannu de Sebera, distante circa **275 m** a nord-est del cavidotto e 3,30 km a nord-ovest dall'aerogeneratore SA07 del parco eolico;
- nuraghe Dei, distante circa **283 m** dal cavidotto e 1,50 km a nord dall'aerogeneratore SA07 del parco eolico;
- nuraghe Carrogas, distante circa 980 m a nord dal cavidotto e 1,55 K m a nord dall'aerogeneratore SA07 del parco eolico;
- nuraghe Is Paulis (non apprezzabile sul terreno), distante circa 1,67 km a nord dal cavidotto e 3,20 km a nord dall'aerogeneratore SA07 del parco eolico;



Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna

Sede centrale: via Cesare Battisti 2, 09123 Cagliari – tel. 070.20101

Sede Area funzionale Patrimonio archeologico: piazza Indipendenza 7, 09124 Cagliari – tel. 070.605181

PEC: sabap-ca@pec.cultura.gov.it – PEO: sabap-ca@cultura.gov.it

- nuraghe sa Cotti de su Corre Campu (o Lasina), distante circa **390 m** a sud dall'aerogeneratore GU08 e 417 m a sud-ovest dall'aerogeneratore GU09 del parco eolico ;
- nuraghe Monti Sebera, distante circa **100 m** a ovest dal cavidotto e **1,89 m** a nord-ovest dall'aerogeneratore SA07 del parco eolico;
- villaggio romano Corti de su Sitzigorry, distante circa 485 m a nord dal cavidotto e 2,46 km a nord-ovest dall'aerogeneratore SA07 del parco eolico;
- villaggio romano e medievale Bruncu Fraus, distante circa **36 m** a nord del cavidotto e 1,97 km a nord-ovest dall'aerogeneratore SA07 del parco eolico;
- villaggio romano Sant'Anastasia (Sebera), distante circa **766 m** a nord dal cavidotto e 2,63 km a nord-ovest dall'aerogeneratore SA07 del parco eolico (non visibile sul terreno);
- villaggio romano Acqua Sassu de Frassu , distante circa **263 m** a nord dal cavidotto e 2 km a nord-ovest dall'aerogeneratore SA07 del parco eolico;
- Nuraghe Bruncu Nassiu Barra, distante circa 2,20 km a nord-ovest dall'aerogeneratore GU09 del parco eolico;
- villaggio romano Sa Masciurilla, distante circa 1,67 km a nord dall'aerogeneratore SA07 del parco eolico;
- nuraghe is Grumus e villaggio nuragico e abitato romano, villaggio romano e medievale e necropoli romana, distante circa 2 km a nord dall'aerogeneratore SA07 del parco eolico;
- nuraghe e villaggio nuragico Bruncu de sa Mongia, distante circa 430 m a nord-ovest dall'aerogeneratore GU08 del parco eolico;
- nuraghe Cuccuru Figu, distante circa 690 m a nord-est dall'aerogeneratore GU09 del parco eolico;
- nuraghe su Forreddu, distante circa 1,46 km a nord dall'aerogeneratore GU09 del parco eolico;
- villaggio romano Riu Frassu, distante circa 2 km a nord-est dall'aerogeneratore GU09 del parco eolico;
- villaggio nuragico Bruncu Is Senallas, distante circa 1,97 km a nord-est dall'aerogeneratore GU09 del parco eolico;
- villaggio romano Sa Rutta 'e s'Alluminiu, distante circa 675 m dal cavidotto e 3,53 km a nord-ovest dall'aerogeneratore SA07 del parco eolico;
- villaggio romano Aintr'e Montis, distante circa 2,46 km a nord dall'aerogeneratore SA07 del parco eolico;
- nuraghe Monte Craddaxius o Craddaxius, distante circa 2,45 km a nord dall'aerogeneratore SA07 del parco eolico;
- villaggio romano e necropoli romana S. Bona Pasca, distante circa 2,36 km a nord dall'aerogeneratore SA07 del parco eolico;
- necropoli prenuragica di Peppi Murgia, distante circa 1,69 km a nord-ovest dall'aerogeneratore GU09 del parco eolico;
- nuraghe Ortu Callus (non visibile sul terreno), distante circa 1,80 km a nord-ovest dall'aerogeneratore GU09 del parco eolico;
- villaggio nuragico di Bruncu Sa Sanca, distante circa 2,49 km a nord dall'aerogeneratore GU08 del parco eolico;
- villaggio romano di Sa Perdera, distante circa 2,22 km a nord dall'aerogeneratore GU09 del parco eolico;
- villaggio punico e romano di Bruncu is Arenas, distante circa 2,78 km a nord dall'aerogeneratore GU08 del parco eolico;
- villaggio romano e necropoli romana di Corti Beccia, distante circa 3,28 km a nord dall'aerogeneratore GU08 del parco eolico;
- villaggio romano Perda Figu, distante circa 2,60 km a nord dall'aerogeneratore GU09 del parco eolico;



- necropoli romana Corti Xàndara, distante circa 2,58 km a nord-est dall'aerogeneratore GU09 del parco eolico;
- necropoli romana e villaggio medievale S. Millanu, distante circa 2,88 km a nord-ovest dall'aerogeneratore GU09 del parco eolico;
-

Comune di Ortacesus

- Tomba di giganti Cuccuru Figù, distante circa **715 m** a est dall'aerogeneratore GU09 del parco eolico;
- *domus de janas* Gutturu 'e Turri, distante circa **1,2 km** a est dall'aerogeneratore GU09 del parco eolico;
- nuraghe Tres Corongius, distante circa **1,1 km** a est dall'aerogeneratore GU09 del parco eolico;
- nuraghe Funna Pastoris, distante circa 1,82 km a est dall'aerogeneratore GU09 del parco eolico;
- Fonte bizantina di Sa Mitza 'e s'Orru, distante circa 2,34 km a est dall'aerogeneratore GU09 del parco eolico;
- nuraghe Bruncu Lau de Sebera, distante circa 3,25 km a est dall'aerogeneratore GU09 del parco eolico;
- insediamento medievale di Sebera, distante circa 3,17 km a est dall'aerogeneratore GU09 del parco eolico;
- ruderi della chiesa di San Bartolomeo, distante circa 3,10 km a est dall'aerogeneratore GU09 del parco eolico;
- nuraghe Surbau e insediamento medievale, distante circa 3,28 km a est dall'aerogeneratore GU09 del parco eolico;
- terme romane di Funtana Bangiu, distante circa 4,58 km a est dall'aerogeneratore GU09 del parco eolico;
- insediamento medievale di Bangio Donnico, distante circa 4,64 km a est dall'aerogeneratore GU09 del parco eolico;
- necropoli punico-romana di Mitza de Siddi, distante circa 4,72 km a est dall'aerogeneratore GU09 del parco eolico;

Comune di Pimentel

- Nuraghe Siocu (o Sioccu) e villaggio nuragico, al confine con i Comuni di Ortacesus e Guasila, distante circa **435 m** a sud dall'aerogeneratore GU09 del parco eolico;
- Insediamento di età romana loc. Sa Tanca de , distante circa **375 m** a sud dall'aerogeneratore GU09 del parco eolico;
- area di dispersione di materiali in località S'Achiuperiu, distante circa 940 m a sud dall'aerogeneratore GU09 del parco eolico;
- area di dispersione di materiali in località s'Ingurtosu, distante circa 848 m a est dall'aerogeneratore SA01 del parco eolico;
- insediamento Riu San Filippu, distante circa 1,33 km a est dall'aerogeneratore SA01 del parco eolico;
- nuraghe San Filippu, distante circa 1,62 km a sud-est dall'aerogeneratore SA01 del parco eolico;
- *domus de janas* s'Acqua Salida o Pranu Efis, distante circa 1,68 km a est dall'aerogeneratore SA01 del parco eolico;
- cava romana di Pranu Efis, distante circa 1,77 km a est dall'aerogeneratore SA01 del parco eolico;
- nuraghe Santu Pedru, distante circa 2,17 km a est dall'aerogeneratore SA01 del parco eolico;
- tomba di giganti Santu Pedru, distante circa 2,90 km a est dall'aerogeneratore SA01 del parco eolico;



- area di dispersione di materiali in località Santu Pedru, distante circa 2,90 km a est dall'aerogeneratore SA01 del parco eolico;
- area di dispersione di materiali in località Funtana Carcina, distante circa 3,14 km a est dall'aerogeneratore SA01 del parco eolico;
- area di dispersione di materiali in località Bruncu Arquentu, distante circa 4,24 km a sud-est dall'aerogeneratore SA01 del parco eolico;
- domus de janas Corongiu, distante circa 2,28 km a sud-est dall'aerogeneratore SA02 del parco eolico;
- area di dispersione di materiali di età romana e medievale Su Cungia de Lillinu, distante circa 2,10 km a sud-est dall'aerogeneratore SA01 del parco eolico;
- insediamento romano Su Carraxiu -Sa Serra, distante circa 2,12 km a sud-est dall'aerogeneratore SA01 del parco eolico;
- menhir di Perda Fitta Bruncu Sa Furca, distante circa 1,95 km a sud dall'aerogeneratore SA02 del parco eolico;
- area di dispersione di materiali dell'età del Bronzo e dell'età romana Nuraxi-Su Talloraxiu, distante circa 3,05 km a sud-est dall'aerogeneratore SA01 del parco eolico;
- domus de janas Solaris (Crabili), distante circa 2,70 km a sud-est dall'aerogeneratore SA01 del parco eolico;
- insediamento romano S'Arruidroxiu-S'Arringia Manna, distante circa 3,30 km a sud-est dall'aerogeneratore SA01 del parco eolico;
- area di dispersione di materiali di cultura Ozieri is Pranus, distante circa 3,92 km a sud-est dall'aerogeneratore SA01 del parco eolico;

Comune di Samatzai

- nuraghe Su Nuraxi, distante circa 1,5 km a SO del parco (generatore SA 02), identificato nel PUC di Samatzai, appendice 2, Carta Archeologica, n° 17;
- nuraghe Carroga, distante circa 1,3 km a NO del parco (generatore SA 07), identificato nel PUC di Samatzai, appendice 2, Carta Archeologica, n° 1;
- tombe di giganti S'Arena A e B, distanti circa **0,20 km** a N del parco (generatore SA 07), identificato nel PUC di Samatzai, appendice 2, Carta Archeologica, n° 8,9;
- tomba di giganti S. Pietro Oliri/S'Arena, distante circa **0,30 km** a NE del parco (generatore SA 07), identificato nel PUC di Samatzai, appendice 2, Carta Archeologica, n° 4;
- nuraghe Lasina/Bruncu Sa Mongia, distante circa 0,70 km a NE del parco (generatore SA 03), identificato nel PUC di Samatzai, appendice 2, Carta Archeologica, n° 11;
- nuraghe Monte Onigu/Su Curruncu, distante circa 7,1 km a SE del parco (generatore SA 02), identificato nel PUC di Samatzai, appendice 2, Carta Archeologica, n° 41;
- necropoli romana Monte Onigu, distante circa 7,10 km a SE del parco (generatore SA 02), identificato nel PUC di Samatzai, appendice 2, Carta Archeologica, n° 42;
- domus de janas Sa Rocca Pertunta, distanti circa **0,20 km** a SO del parco (generatore SA 07), identificato nel PUC di Samatzai, appendice 2, Carta Archeologica, n° 15;
- domus de janas Su Linnarbu, distanti circa **0,40 km** a SE del parco (generatore SA 07), identificato nel PUC di Samatzai, appendice 2, Carta Archeologica, n° 14;
- nuraghe Santu Perdu, distante circa **0,70 km** a NE del parco (generatore SA 04), identificato nel PUC di Samatzai, appendice 2, Carta Archeologica, n° 7;
- necropoli romana S. Pietro Oliri, distante circa 0,90 km a N del parco (generatore SA 03), identificato nel PUC di Samatzai, appendice 2, Carta Archeologica, n° 6;
- nuraghe Bruncu Musu Congiu distante circa 0,8 km a NE del parco (generatore SA 07), identificato nel PUC di Samatzai, appendice 2, Carta Archeologica, n° 3;



Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna

Sede centrale: via Cesare Battisti 2, 09123 Cagliari – tel. 070.20101

Sede Area funzionale Patrimonio archeologico: piazza Indipendenza 7, 09124 Cagliari – tel. 070.605181

PEC: sabap-ca@pec.cultura.gov.it – PEO: sabap-ca@cultura.gov.it

- nuraghe Sant'Elena, distante circa **0,17 km** a N del parco (generatore SA 03), identificato nel PUC di Samatzai, appendice 2, Carta Archeologica, n° 13;
- nuraghe Bruncu Maureddu, distante circa **0,21 km** a SE del parco (generatore SA 01), identificato nel PUC di Samatzai, appendice 2, Carta Archeologica, n° 16;
- tomba di giganti loc. Argioleddas, distante circa 1,80 km a SO del parco (generatore SA 02), identificato nel PUC di Samatzai, appendice 2, Carta Archeologica, n° 17;
- villaggio prenuragico Santa Maria-Sa Pinnetta, distante circa 3,4 km a SE del parco (generatore SA 02), identificato nel PUC di Samatzai, appendice 2, Carta Archeologica, n° 29;
- insediamento romano Santa Maria-Sa Pinnetta, distante circa 3,7 km a SE del parco (generatore SA 02), identificato nel PUC di Samatzai, appendice 2, Carta Archeologica, n° 31;
- nuraghe Santa Maria, distante circa 3,7 km a S del parco (generatore SA 02), identificato nel PUC di Samatzai, appendice 2, Carta Archeologica, n° 30;
- domus de janas Coa Margine, distante circa 3,70 km a SO del parco (generatore SA 06), identificato nel PUC di Samatzai, appendice 2, Carta Archeologica, n° 28;
- nuraghe Bidda Mendula, distante circa 4,90 km a SE del parco (generatore SA 02), identificato nel PUC di Samatzai, appendice 2, Carta Archeologica, n° 35;
- necropoli romana Bidda Mendula, distante circa 4,9 km a SE del parco (generatore SA 02), identificato nel PUC di Samatzai, appendice 2, Carta Archeologica, n° 36.
- nuraghe Pranu Todde, distante circa **0,048 km** a NO del parco (generatore SA 07);
- fonte e strutture romane Funtana Santa Maria, distante circa 3,80 km a S del parco (generatore SA 02);
- menhir Bruncu Sa Furca, distante circa **0,50 km** a SE del parco (generatore SA 02);
- protonuraghe Bruncu S'Arruda, distante circa 1,70 km a O del parco (generatore SA 06);
- nuraghe Perdu Ghiani, distante circa 0,90 km a SO del parco (generatore SA 06);
- nuraghe Coa Margine, distante circa 3,60 km a SO del parco (generatore SA 06);
- nuraghe loc. Pala Cogodi, distante circa 6,70 km a SE del parco (generatore SA 02);
- domus de janas Rocca Nicolau, distante circa 6,20 km a SE del parco (generatore SA 02);

Comune di Segariu

Necropoli a domus de janas di Sa Tumba, distante circa **285 m** a nord-dal cavidotto;

Comune di Serrenti

- Abitato romano di Mitza Fraus, distante circa 162 m a sud-dal cavidotto e 2,65 km a ovest dall'aerogeneratore SA07 del parco eolico ;
- nuraghe complesso, insediamento Nuragico (?) Monti Tellura (Monti Coranzura), distante circa 315 m a sud-dal cavidotto e 2,09 km a ovest dall'aerogeneratore SA07 del parco eolico ;
 - proto nuraghe Monti Atziaddei e insediamento nuragico, distante circa 3,15 km a sud-ovest dall'aerogeneratore SA06 del parco eolico;
 - nuraghe complesso is Piedadis e sepolture puniche, distante circa 2,75 km a sud-ovest dall'aerogeneratore SA06 del parco eolico;
 - nuraghe Monti Crabu A, distante circa 2,31 km a ovest dall'aerogeneratore SA06 del parco eolico;
 - nuraghe (?) Monti Craccuri, distante circa 2,54 km a ovest dall'aerogeneratore SA06 del parco eolico (distrutto);
 - Sepolture punico-romane di Mitza Coccoadrixi, distante circa 2,98 km a sud-ovest dall'aerogeneratore SA06 del parco eolico;
 - insediamento punico-romano e bizantino di Mitza sa Locca, distante circa 2,68 km a sud-ovest dall'aerogeneratore SA06 del parco eolico (non visibile sul terreno, area a rischio);



Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna

Sede centrale: via Cesare Battisti 2, 09123 Cagliari – tel. 070.20101

Sede Area funzionale Patrimonio archeologico: piazza Indipendenza 7, 09124 Cagliari – tel. 070.605181

PEC: sabap-ca@pec.cultura.gov.it – PEO: sabap-ca@cultura.gov.it

- nuraghe Magalli, distante circa 160 m a sud dal cavidotto e a 1,69 km a nord-ovest dall'aerogeneratore SA07 del parco eolico
- nuraghe Sa Lua Mancosa e insediamento romano, distante circa 2,60 km a sud-ovest dall'aerogeneratore SA06 del parco eolico;
- sepolture romane Mitza sa Terra , distante circa 2,51 km a sud-ovest dall'aerogeneratore SA06 del parco eolico (area a rischio);
- nuraghe Sa Corona (Bruncuis Angionis Birdis) e insediamento nuragico, distante circa 2,39 km a sud-ovest dall'aerogeneratore SA06 del parco eolico;
- sepoltura preNuragica di Grutta Niedda, distante circa 2,16 km a sud-ovest dall'aerogeneratore SA06 del parco eolico;
- proto nuraghe Genna su Carru e sepolture prenuragiche (?), distante circa 1,52 km a sud-ovest dall'aerogeneratore SA06 del parco eolico;
- nuraghe Nuraxi Oliri A e insediamento nuragico (PUC Serrenti, n. 6A), distante circa 1,12 km a ovest dall'aerogeneratore SA07 del parco eolico;
- Nuraghe Oliri B e insediamento nuragico (PUC Serrenti, n. 6B), distante circa 0,94 km a ovest dall'aerogeneratore SA07 del parco eolico;
- nuraghe Nuraxi Oliri C, distante circa 1,07 km a nord-ovest dall'aerogeneratore SA07 del parco eolico;
- nuraghe Monti Ollastu, distante circa 3,19 km a ovest dall'aerogeneratore SA07 del parco eolico;
- proto nuraghe Monti Acutzu A e insediamento romano, distante circa 1,95 km a ovest dall'aerogeneratore SA07 del parco eolico;
- insediamento romano Monti Acutzu B, distante circa 2,42 km a ovest dall'aerogeneratore SA07 del parco eolico (non visibile sul terreno, area a rischio);
- Proto nuraghe Monti de su Marchesu A (PUC di Serrenti, n. 13), distante circa 0,85 km a ovest dall'aerogeneratore SA07 del parco eolico;
- Terme romane Monti de su Marchesu B, distante circa 1,10 km a ovest dall'aerogeneratore SA07 del parco eolico;
- nuraghe complesso Canneddu (Gruxi Oliri) A e insediamento nuragico (?) e romano (PUC Serrenti, n. 14), distante circa 1,30 km a ovest dall'aerogeneratore SA07 del parco eolico;
- area a rischio con sepolture punico-romane di Canneddu (Gruxi Olliri) B (PUC Serrenti, n. 14), distante circa 1,46 km a sud-ovest dall'aerogeneratore SA07 del parco eolico (non visibili sul terreno);
- insediamento e sepolture punico-romane Tiricu, distante circa 1,36 km a ovest dall'aerogeneratore SA07 del parco eolico;
- proto nuraghe Genna su Carru e sepolture prenuragiche (?), distante circa 1,56 km a sud-ovest dall'aerogeneratore SA06 del parco eolico;

A.2. ESPlicitAZIONE DEGLI IMPATTI VERIFICATI O POTENZIALI E VALUTAZIONI CIRCA LA QUALITÀ DELL'INTERVENTO

La proposta progettuale, interessa un contesto ad altissima presenza di siti archeologici che conserva le sue caratteristiche strutturali legate a dinamiche di occupazione del territorio risalenti fino a età preistorica e protostorica, con una forte e visibile organizzazione territoriale ascrivibile ad età romana alla quale si deve l'impianto della viabilità presente nell'areale. Tale occupazione si manifesta, oltre che con le varie emergenze archeologiche, con aree di dispersione di materiale, indicatrici di contesti non visibili sul soprasuolo, che corroborano l'idea di una intensità insediativa dell'areale significativa.

Il parco si inserisce in un areale particolarmente denso di presenze archeologiche tra le quali a titolo esemplificativo si citano anche in ragione della contiguità al parco i complessi di domus de janas (Su



Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna

Sede centrale: via Cesare Battisti 2, 09123 Cagliari – tel. 070.20101

Sede Area funzionale Patrimonio archeologico: piazza Indipendenza 7, 09124 Cagliari – tel. 070.605181

PEC: sabap-ca@pec.cultura.gov.it – PEO: sabap-ca@cultura.gov.it

Linnarbu e Pranu Todde, Corogniu, S'Acqua Salida, Riu Sa Mela, Is Concas), nuraghi (Pranu Todde, Bruncu Musu Congiu, nuraghe Dei, Carroga, Santu Perdu, Sant'Elena, Bruncu Maurreddu) tombe di giganti (S'Arena A e B, San Pietro Oliri e Perdas de Fogu).

Relativamente alle opere in progetto nel comune di Guasila, i due aerogeneratori GU08 e GU09 dovranno essere posizionati in un'area con numerose testimonianze archeologiche: entro un raggio di un chilometro si trovano i nuraghi Sa Cotti de su Corre Campu, Bruncu Sa Mongia, e Bruncu Brunicas, quest'ultimo vincolato con D.D.R. n. 118 del 12.09.2014, Cucuru Figu nel comune di Guasila e la tomba di giganti di Cucuru Figu nel comune di Ortacesus, e il nuraghe Sioccu, l'insediamento in località Sa Tanca de Siocu e l'area di dispersione in località S'Achiuperiu. Inoltre nell'area intorno al posizionamento dell'aerogeneratore GU09 vi sono cumuli di pietrame, rilevati durante la ricognizione (UR52) pertinenti probabilmente ad un insediamento antico di cui non si conosce l'effettiva natura ed estensione, che prosegue anche nell'area in cui dovrà essere posizionato il cavidotto di collegamento con l'aerogeneratore GU08 (UR51).

Relativamente al percorso dei cavidotti oltre alle emergenze note per il sopracitato tracciato di collegamento tra i due aerogeneratori GU08 e GU09, per il cavidotto dorsale di collegamento in territorio di Furtei si segnala la vicinanza del nuraghe Nuraxi Ois lungo il percorso e un tratto di strada antica con *margines*, nel tratto lungo la SP 5 e la SS 547 di Guasila, ai limiti del bordo della strada del cavidotto, classificata come rischio medio, individuata durante la ricognizione (in particolare UR14). Inoltre, si delinea come area critica l'areale tra il nuraghe Bruncu Mannu de Sebera e il nuraghe Monti Sebera nel comune di Guasila e l'abitato romano di Mitza Fraus e il nuraghe Magalli a Serrenti (UR24I- UR24S).

Per quanto concerne le opere in progetto nel territorio di Samatzai forti criticità presenta l'aerogeneratore SA 01 per la vicinanza con il nuraghe Bruncu Maurreddu; In fase di ricognizione l'area prevista per il posizionamento della pala ha evidenziato rinvenimenti di superficie, dispersione di ceramica e elementi lapidei (UR 47, UR 48). L'area prevista per il posizionamento dell'aerogeneratore SA 02 è indicata nel PUC di Samatzai come zona H3 (vincolo archeologico), sono visibili (UR45) abbondanti cumuli di pietrame legato alla distruzione di strutture antiche non più apprezzabili in superficie. Anche il punto scelto per il posizionamento dell'aerogeneratore SA 03 evidenzia un rischio archeologico alto per la contiguità con il nuraghe S. Elena e per la presenza (UR43) di abbondante pietrame ed elementi litici lavorati presumibilmente relativi ad una tomba di giganti. Simile situazione evidenzia il settore scelto per il posizionamento dell'aerogeneratore SA 04, posto a breve distanza dal sito dove sorgeva la chiesa di S. Elena, dove in fase di ricognizione (UR39) sono stati individuati cumuli di pietrame con elementi litici lavorati e un'emergenza rocciosa con segni di cava. Anche gli areali scelti per il posizionamento delle pale SA 05 (UR 41) e SA 06 (UR 33) evidenziano presenza di cumuli di materiale litico, anche se la distanza con le emergenze note suggeriscono un livello di rischio medio, mentre l'area prevista per il posizionamento dell'aerogeneratore SA 07 si configura ad elevato rischio archeologico ed evidenzia forti criticità per la presenza a meno di 50 metri del nuraghe Pranu Todde e la contiguità con le tombe di giganti S'Arena A e B e i complessi di Domus de Janas di Pranu Todde/Su Linnarbu e Sa Rocca Pertunta, per i quali si sta predisponendo l'avvio del procedimento di dichiarazione di interesse culturale.

Elevata criticità e un rischio archeologico alto evidenziano anche vari settori nei quali si prevede il posizionamento dei cavidotti e della viabilità di accesso e di servizio, sia nei tratti di nuova realizzazione sia in quelli che prevedono interventi di riprofilamento e allargamento delle strade secondarie esistenti che, come evidenziato in precedenza, si sovrappongono e coincidono con tracciati viari ascrivibili ad età romana.

I cavidotti e la viabilità tra gli aerogeneratori SA 03 e SA 07 attraversano (UR 36, UR 37) l'area di Oliri, sito pluristratificato con frequentazione dall'età protostorica attestata dal nuraghe S. Pietro e continuità in età romana e medievale, con il centro medievale di Oliri/Sa Tanca-S. Pietro, e dove si configura un rischio archeologico alto; parimenti il cavidotto e la viabilità in diramazione S verso l'aerogeneratore SA 04 (UR 38), ubicato a breve distanza dal nuraghe, ha evidenziato la presenza di tratti di selciato stradale ascrivibile ad età romana. Il tratto di cavidotto che si dirama dall'aerogeneratore SA 07 verso la dorsale e la stazione elettrica (UR 28) evidenzia forti criticità e un rischio elevato per la estrema vicinanza con le tombe di giganti



Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna

Sede centrale: via Cesare Battisti 2, 09123 Cagliari – tel. 070.20101

Sede Area funzionale Patrimonio archeologico: piazza Indipendenza 7, 09124 Cagliari – tel. 070.605181

PEC: sabap-ca@pec.cultura.gov.it – PEO: sabap-ca@cultura.gov.it

S'Arena A e B; i cavidotti e la viabilità relativa all'aerogeneratore SA 06 sono anch'essi ad elevato rischio archeologico e presentano forti criticità (UR31) per l'individuazione in fase di survey di tracce di strutture ascrivibili verosimilmente ad età preistorica, come il tratto contiguo verso S (UR 32) dove si evidenzia la presenza di fondo roccioso livellato, probabili lacerti di lastricato stradale e allineamenti di elementi litici verosimilmente pertinenti a murature. Anche la viabilità di collegamento tra l'aerogeneratore SA 03 e SA 02 coincidente con la strada comunale "via Guasila", entro la quale si prevede il posizionamento del cavidotto (UR 44) ha evidenziato in più punti la presenza di lacerti di lastricato ascrivibile ad età romana e tratti di una glarea a scaglie scure verosimilmente indice di un restauro o risistemazione successiva, elementi che configurano un'elevata criticità e un rischio archeologico alto; infine la viabilità di accesso all'aerogeneratore SA 01 e il cavidotto di collegamento (UR 47) si configurano ad elevato rischio archeologico per la presenza di un'area di dispersione di materiali ceramici e per la vicinanza con il nuraghe Bruncu Murreddu, nuraghe complesso con villaggio, del quale non si conosce l'esatta estensione.

Si evidenzia, inoltre, l'incompletezza della documentazione relativa alle simulazioni fotografiche e ai rendering che hanno interessato solo punti di visuale relativi a centri abitati, strade e punti panoramici, senza realizzare foto simulazioni e rendering relativi ai siti archeologici e beni architettonici e monumentali presenti nell'areale dell'impianto e nelle aree immediatamente contermini; per alcune simulazioni prodotte sono stati scelti di punti di visuale non idonei a valutare l'effettiva interferenza e l'impatto sui beni.

Infine si rappresenta che il medesimo areale è oggetto di un'altra proposta progettuale relativa a un impianto di produzione di energia rinnovabile da fonte eolica ricadente nei Comuni di Guasila e Samatzai (SU), comprensivo delle opere di connessione site anche nei comuni di Pimentel, Segariu, Sanluri e Furtei (SU), per una potenza totale pari a 28MW, costituito da 5 aerogeneratori di potenza 5,6 MW ciascuno, proposto dalla società GRV Wind Sardegna 4 S.r.l. in fase di istruttoria per il rilascio del Provvedimento Ambientale Unico Regionale (P.A.U.R.), ai sensi della L.R. n. 2 dell'8 febbraio 2021 e della Delib.G.R. n. 11/75 del 2021. - N. Reg. PAUR 2/22. Tale progetto interessa il medesimo areale territoriale, e prevede il posizionamento di 5 aerogeneratori in comune di Samatzai e 2 aerogeneratori in comune di Guasila; i due progetti coincidono in parte per quanto riguarda la viabilità di accesso e di servizio, per gli areali scelti per il passaggio dei cavidotti e prevedono la medesima stazione elettrica di recapito e di trasformazione in comune di Sanluri. Dall'analisi dei due progetti si evidenzia che l'aerogeneratore SA 01 si posizionerebbe a 70 m dall'aerogeneratore S6 dell'impianto in istruttoria regionale, gli aerogeneratori SA 03 e SA 04 rispettivamente a 315 m e 410 m di distanza dall'aerogeneratore S5 del progetto in fase di valutazione P.A.U.R.; per il progetto testé menzionato questo Ufficio sta predisponendo un parere endoprocedimentale negativo.

A.3. RICHIESTE DI DOCUMENTAZIONE

Dall'analisi della documentazione trasmessa non si ritiene necessaria la richiesta di documentazione integrativa.

A 4. PARERE CONCLUSIVO RELATIVO AL PATRIMONIO ARCHEOLOGICO

Il progetto si inserisce in un territorio ad alta e intensa occupazione antropica fin dalla preistoria, con una particolare densità nella fase nuragica, durante la quale si disegnano i tipici modelli insediativi e paesaggi archeologici propri delle aree collinari e pianeggianti della Marmilla e della Trexenta, dove i nuraghi sono situati prevalentemente su modeste alture a dominio di spazi pianeggianti particolarmente vocati all'uso agricolo. Tali modelli insediativi si evolvono e in parte mutano in epoca romana, periodo nel quale lo sfruttamento del territorio diventa sistematico e strutturato grazie alla realizzazione di una capillare rete viaria e a un impianto parcellare basato su dinamiche occupative e produttive fortemente condizionate dalla vocazione agricola del territorio. Come si evince dalla ricognizione della situazione vincolistica e come riportato nelle relazioni allegate al progetto, sono potenti le tracce ascrivibili alla frequentazione umana lungo un arco cronologico molto vasto, con particolare consistenza in età nuragica.



Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna

Sede centrale: via Cesare Battisti 2, 09123 Cagliari – tel. 070.20101

Sede Area funzionale Patrimonio archeologico: piazza Indipendenza 7, 09124 Cagliari – tel. 070.605181

PEC: sabap-ca@pec.cultura.gov.it – PEO: sabap-ca@cultura.gov.it

La stessa documentazione allegata al progetto e fornita dal proponente evidenzia la presenza di siti e monumenti nell'area del parco eolico, come elencato nei punti precedenti di questa nota.

L'impianto va a inserirsi in un settore caratterizzato da una importante persistenza di siti archeologici - alcuni di grande importanza e ben noti alla letteratura archeologica - che evidenziano l'intensa frequentazione antropica senza soluzione di continuità a partire dall'età preistorica e proseguita in epoca nuragica, punico-romana, bizantina, medievale e moderna fino ai nostri giorni.

In alcuni siti sono presenti indicatori archeologici (rinvenimenti di superficie, segnalazioni di anomalie, cumuli di pietrame che potrebbero essere ascrivibili ad antichi insediamenti) che richiedono approfondimenti istruttori quali saggi archeologici preventivi per escludere la persistenza di elementi archeologici nel sottosuolo.

La carta del rischio evidenzia la forte interferenza dell'impianto e delle strutture annesse con i siti e le aree di rinvenimento di materiali in dispersione superficiale, che comunque sono indicatori della presenza di persistenze. Al fine di escludere queste interferenze, sarebbe necessario aver concluso la procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico, in quanto in fase di tale procedura si acquisiscono gli elementi istruttori che consentono a questo ufficio di esprimersi in relazione alla tutela archeologica, anche se appare evidente che, in questo caso, gran parte degli areali interessati dal progetto dovrebbero essere oggetto di indagini archeologiche approfondite con saggi di scavo che peraltro, con alta probabilità, restituirebbero contesti archeologici che difficilmente renderebbero possibile la realizzazione del progetto.

Si evidenzia che risulta fondamentale nell'analisi del progetto da parte di questo ufficio l'impatto sulla necropoli di Corongiu, considerato che la domus de janas è inserita nel progetto "La preistoria della Sardegna", che è stato ammesso nella tentative list per il riconoscimento Unesco quale patrimonio mondiale dell'umanità. Un impatto visivo su questo sito, potrebbe pregiudicare l'inserimento del monumento nella succitata lista.

Il contesto territoriale nel quale l'impianto in progetto andrebbe a collocarsi mantiene chiaramente leggibili, ancorché non indagate sistematicamente, le testimonianze di una frequentazione ininterrotta, dall'età preistorica al medioevo che ha creato una sequenza diacronica cristallizzata in un paesaggio archeologico che nel suo insieme, integro e senza interferenze moderne, si configura esso stesso come un bene culturale da tutelare e preservare.

Inoltre, si evidenzia che l'art. 24 del D. L. 13 del 2023 recante disposizione urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), che prevede quali aree non idonee per l'installazione di impianti eolici una fascia di 3 Km dal perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del D. Lgs. 42/2004. Pertanto, come si può agevolmente dedurre dall'elenco dei beni presenti, che evidenziano come il progetto ricade all'interno delle aree non idonee in quanto a una distanza inferiore ai 3 km dalle aree su cui sussistono beni culturali, si ritiene che l'impianto così come proposto nel progetto esaminato sia incompatibile con la tutela del patrimonio archeologico e pertanto si esprime parere negativo all'intervento.

A ciò si aggiunge l'impatto puntuale e visivo che l'opera avrebbe sul patrimonio archeologico dell'area, e si segnalano le carenze sopra rilevate che non consentono di valutare alcuni settori del parco, in particolare in relazione alla necropoli di Corongiu.

In conclusione si ritiene che il progetto con questa articolazione non sia compatibile con la tutela del patrimonio archeologico presente nell'area interessata.

B. AREA FUNZIONALE PATRIMONIO ARCHITETTONICO E PAESAGGIO

B.1. SITUAZIONE VINCOLISTICA DELL'AREA OGGETTO D'INTERVENTO

B.1.1 Beni Paesaggistici

B.1.1.a Dichiarazioni di notevole interesse pubblico ai sensi degli artt. 136 e segg. della Parte Terza del Codice gravanti sia sulle aree direttamente interessate dal progetto in esame ovvero sulle sue immediate



Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna

Sede centrale: via Cesare Battisti 2, 09123 Cagliari – tel. 070.20101

Sede Area funzionale Patrimonio archeologico: piazza Indipendenza 7, 09124 Cagliari – tel. 070.605181

PEC: sabap-ca@pec.cultura.gov.it – PEO: sabap-ca@cultura.gov.it

vicinanze

L'area direttamente interessata dall'intervento non è sottoposta a provvedimenti di dichiarazione di notevole interesse pubblico.

Nell'area vasta si segnala la presenza:

-a circa 20 km dall'aerogeneratore più a Nord, la zona dichiarata di notevole interesse pubblico di "Barumini-Zona della Giara" (DM del 09/07/1981);

--a circa 20 km dall'aerogeneratore più a Nord, la zona dichiarata di notevole interesse pubblico di "Las Plassas – Zona e ruderi del castello" (DM del 09/05/1975); il castello è posto a 274 m s.l.m..

B.1.1.b Vincoli paesaggistici ai sensi dell'art. 142 e segg. della Parte Terza del Codice gravanti sia sulle aree direttamente interessate dal progetto in esame ovvero sulle sue immediate vicinanze

Alcune aree interessate dal progetto ricadono su terre accertate come aperte agli usi civici (Comune di Furtei F. 8 mappali 90 - 91 e F. 11 mappale 342 e Comune di Sanluri F. 17 mappale 106), pertanto vincolate ai sensi dell'art. 142 comma 1, lett. h).

Circa la presenza di corsi d'acqua vincolati ai sensi dell'art. 142 comma lett. c) si segnala:

- WTG GU09 e WTG GU08 nei pressi del Riu Sa Mela e della relativa fascia di rispetto di 150 m;

- WTG GU08 e WTG SA01, WTG SA04 ed WTG SA 07 nei pressi del torrente Riu Fraizzu e della relativa fascia di rispetto di 150 m;

- WTG SA03 nelle immediate vicinanze della fascia di rispetto di 150 m del torrente Riu Fraizzu.

Le linee di connessione di tipo interrato attraversano ulteriori corsi d'acqua vincolati ai sensi dell'art. 142 comma 1 lett. c) del D. Lgs. 42/2004, nonché aree vincolate ai sensi della lett. g), territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, e lett. l) vulcani (Monte Santu Miali).

B.1.1.c Strumenti di pianificazione paesaggistica vigenti

Piano Paesaggistico Regionale della Sardegna, approvato con D.P.R. Sardegna n. 82 del 07/09/2006.

Le aree interessate dall'impianto eolico e dalle opere connesse ricadono interamente all'esterno del Primo ambito omogeneo del PPR.

Le aree sono classificate come zona omogenea E – agricola dagli strumenti urbanistici generali dei Comuni di Samatzai, Guasila, Serrenti, Furtei, Segariu, Pimentel e Sanluri.

B.1.1.d Norme di attuazione del PPR gravanti sull'area di intervento

-Assetto ambientale.

Le aree di localizzazione dell'impianto ricadono in:

-aree "seminaturali" disciplinate dagli artt. 25-27 delle NTA (praterie e spiagge), per cui, all'art. 26: sono vietati "gli interventi edilizi o di modificazione del suolo ed ogni altro intervento, uso od attività suscettibile di pregiudicare la struttura, la stabilità o la funzionalità ecosistemica o la fruibilità paesaggistica, fatti salvi gli interventi di modificazione atti al miglioramento della struttura e del funzionamento degli ecosistemi interessati, dello status di conservazione delle risorse naturali biotiche e abiotiche, e delle condizioni in atto e alla mitigazione dei fattori di rischio e di degrado"

-aree ad "utilizzazione agro-forestale", disciplinate agli artt. 28-30 delle NTA, per cui, all'art. 29: sono vietate le "trasformazioni per destinazioni e utilizzazioni diverse da quelle agricole di cui non sia dimostrata la rilevanza pubblica economica e sociale e l'impossibilità di localizzazione alternativa, o che interessino suoli ad elevata capacità d'uso" (aerogeneratori WTG GU6, WTG GU8 e WTG GU9).

La nuova stazione di trasformazione e utenza elettrica in comune di Sanluri ricade in aree classificate come aree ad utilizzazione agro-forestale.

Oltre ai fiumi e torrenti vincolati i sensi dell'art. 142 del D. Lgs. 42/2004 si segnala la presenza degli ulteriori corsi d'acqua vincolati dall'art. 143 del citato decreto per effetto dell'art. 17, comma 3 lett. h) delle NTA:

-WTG GU08 nelle immediate vicinanze del fiume Sa Gora sa Grutta Arrubia;



Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna

Sede centrale: via Cesare Battisti 2, 09123 Cagliari – tel. 070.20101

Sede Area funzionale Patrimonio archeologico: piazza Indipendenza 7, 09124 Cagliari – tel. 070.605181

PEC: sabap-ca@pec.cultura.gov.it – PEO: sabap-ca@cultura.gov.it

- WTG SA02 nei pressi del Riu Margaiani;
- WTG SA05 nei pressi del Riu Pardu.

I caviddotti attraversano ulteriori corsi d'acqua vincolati ai sensi dell'art. 143 del citato decreto per effetto dell'art. 17, comma 3 lett. h) delle NTA: Riu Malu, Rio de Monti Miali, Rio Mortu, Rio Scala, Rio Lanessi, Flumini Mannu e Rio Sassuni.

Circa le aree disciplinate dagli artt. 33, 34 e 37 delle NTA, Aree di interesse naturalistico istituzionalmente tutelate, si segnala che (distanze espresse per aerogeneratore più vicino):

- a circa 4 km a Nord-Ovest insiste il perimetro dell'area SIC - ITB042234 "Monti Mannu - Monti Ladu" in comune di Serrenti;
- a circa 10 km a Nord insiste il perimetro dell'area SIC - ITB042237 "Monte San Mauro" in comune di Gesico;
- a circa 18 km a Sud-Est il perimetro dell'area ZPS - ITB043055 "Monte dei Sette Fratelli" in comune di Dolianova;
- a circa 10 km a Est il perimetro dell'area IBA (Important bird area) – IT178 "Campidano centrale" in comune di Samassi
- a circa 6 km a Sud-Est il perimetro di un'Area a gestione speciale Ente foreste in comune di Barrali;
- Assetto Storico Culturale.

Nell'area medio-vasta si rileva la presenza di beni identificati nel Repertorio del Mosaico dei Beni paesaggistici di natura prevalentemente archeologica, individuati e repertoriati ai sensi dell'art. 47 commi 1 e 2 delle NTA e disciplinati dal successivo art. 49 (distanza espressa dall'aerogeneratore più vicino):

- a circa 8 km il bene "Ruderi della tomba megalitica Pranu Siara" (in comune di Suelli) - Codice BUR 5953;
- a circa 7 km il bene "Chiesa di Santa Maria di Segolai (in comune di Senorbi) – Codice BUR 5984;
- a circa 8 km il bene "Resti di acropoli punica – Monte Luna" (in comune di Senorbi) – Codice BUR 5949;
- a circa 9 km il bene "Tomba dei giganti Ingottosu" (in comune di Donori) - Codice BUR 5781;
- a circa 7 km il bene "Villaggio preistorico di Costa Faccia 'e Bidda" (in comune di Segariu) – Codice BUR 5948;
- a circa 8 km il bene "Resti del Nuraghe Sant'Antonio" (in comune di Segariu) – Codice BUR 5947.

Entro l'area di massima attenzione dei 10 km si riscontra la presenza dei seguenti nuclei di primo impianto e di antica fondazione la cui tutela è disciplinata dagli artt. 52 e 53 delle NTA: Serrenti (a 4,5 km circa), Samatzai (a 2,5 km circa), Pimentel (a 3 km circa), Ortacesus (a 3,5 km circa), Guasila (a 3,5 km circa), Guamaggiore (a circa 4 km), Selegas (a 6,5 km), Seuni (8,5 km circa), Villa Greca (a 6 km circa), Nuraminis (a 7 km circa), Furtei (a 9 km circa), Segariu (a 7 km circa), Suelli (8 km circa), Senorbi (7 km circa), Barrali (a 6,5 km circa), Samassi (a 10 km circa).

B.1.2 – Beni Architettonici

B.1.2.a Dichiarazioni di interesse culturale ai sensi della Parte II del Codice (artt. 10 e 45) gravanti sia sulle aree direttamente interessate dal progetto in esame ovvero nelle sue immediate vicinanze.

A circa 0,7 km dal layout dell'area degli aerogeneratori è sita la chiesa campestre di San Pietro e area di pertinenza in agro di Samatzai dichiarata di interesse culturale con D.D.R. n. 105 del 23/08/2013. Nello specifico la chiesa dista 0,7 km da WTG SA04 e SA03, 0,8 km dal WTG GU08, 1,2 km da WTG GU09, 1 km da WTG SA07, per citare i WTG più vicini fino a una distanza di circa 1,5 km dal WTG più a Sud SA02.

A circa 1 km a Nord-Ovest dal layout dell'area degli aerogeneratori è sita la chiesa medievale di S.M. di Bangiu detta della Madonna d'Itria in agro di Guasila, dichiarata di interesse culturale con D.D.R. n. 93 del 22/10/2007. Nello specifico la chiesa dista 1,1 km dal WTG GU09; 1,2 km dal WTG GU08, 1,65 dal WTG SA03, per citare i WTG più vicini fino a una distanza di circa 4,5 km dal WTG più a Sud SA02.

A circa 5,5 km a nord-Est da WTG GU09 è sita la chiesa campestre di N. S. d'Itria in territorio di Selegas, dichiarata di interesse culturale con D.D.R. n. 78/2014.



Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna

Sede centrale: via Cesare Battisti 2, 09123 Cagliari – tel. 070.20101

Sede Area funzionale Patrimonio archeologico: piazza Indipendenza 7, 09124 Cagliari – tel. 070.605181

PEC: sabap-ca@pec.cultura.gov.it – PEO: sabap-ca@cultura.gov.it

B.1.2.b – Beni tutelati ope legis ai sensi dell’art. 10, comma 1 del Codice.

A 3,10 km a est da WTG GU09 è sita la chiesa campestre di San Bartolomeo in agro di Ortacesus.

Si segnala inoltre il patrimonio culturale di interesse architettonico, presente nei seguenti centri più prossimi all’area di progetto, tutelato ai sensi degli artt. 10 e 13 del D. Lgs. 42/2004: Samatzai (a 2,5 km circa), Pimentel (a 3 km circa), Ortacesus (a 3,5 km circa), Guasila (a 3,5 km circa), Guamaggiore (a circa 4 km), Serrenti (a 4,5 km circa).

In comune di Furtei, parte del cavidotto interrato è ricompreso nella zona urbanistica H1 “Area di rispetto cimiteriale”.

B.2. ESPlicitAZIONE DEGLI IMPATTI VERIFICATI O POTENZIALI E VALUTAZIONI CIRCA LA QUALITÀ DELL’INTERVENTO

L’ambito territoriale ove saranno localizzate le progettate turbine è un contesto ad elevata antropizzazione urbana cui corrisponde una infrastrutturazione rurale storica, legata allo sfruttamento delle risorse diffuse ad uso agricolo e di pascolo che perdura ancora oggi; per alcuni tratti conserva un marcato carattere semi-naturale. Nel paesaggio sono evidenti le tracce dalla civiltà nuragica, romana, fino agli insediamenti medievali. L’areale individuato conserva un paesaggio storicamente e culturalmente connotato dalle presenze archeologiche, la cui struttura insediativa è stata determinata dalle relazioni funzionali di intersivibilità tra i siti.

Esclusi i punti per i quali l’orografia e la densità edilizia non permette un’ampia visibilità, l’impianto risulterebbe visibile dai seguenti centri di antica e prima formazione tutelati dal Piano paesaggistico regionale nonché dai beni culturali ex artt. 10, 12 e 13 del D. Lgs. 42/2004 presenti all’interno dei rispettivi abitati (distanza espressa dagli aerogeneratori più vicini):

Samatzai (a 2,5 km circa), Pimentel (a 3 km circa), Ortacesus (a 3,5 km circa), Guasila (a 3,5 km circa), Guamaggiore (a circa 4 km), Serrenti (a 4,5 km circa), Villa Greca (a 6 km circa), Selegas (a 6,5 km), Barrali (a 6,5 km circa), Nuraminis (a 7 km circa), Senorbi (7 km circa), Segariu (a 7 km circa), Suelli (8 km circa), Seuni (8,5 km circa), Furtei (a 9 km circa), Samassi (a 10 km circa).

Come si evince da questa costellazione di centri abitati e piccoli borghi, l’area identificata per l’intervento si trova al centro di un territorio densamente antropizzato fin da epoca storica e pertanto ricco di testimonianze materiali e beni di interesse culturale, localizzate perlopiù nei centri storici, dai quali gli aerogeneratori si collocano in alcuni casi a distanze esigue (Samatzai, Pimentel, Ortacesus, Guasila).

L’elaborato n. 214701_D_D_0251 – Fotoinserimenti mostra alcune simulazioni prodotte da punti di visuale non sempre efficaci per valutare la concreta interferenza e l’impatto sui beni, in considerazione della vasta area di impatto dei 9 aerogeneratori di altezza pari a 200 m. Ciò nonostante, anche negli elaborati prodotti dal proponente si evince che un certo numero di aereo generatori risulterebbero ampiamente visibili da molti punti di osservazione. Tra questi, i vicini beni culturali tutelati dalla parte II del D. Lgs. 42/2004: chiesa di Nostra Signora d’Itria in comune di Guasila distante dall’aerogeneratore più vicino circa 1 km (come mostra la foto n. 14) e chiesa di San Pietro in comune di Samatzai distante dall’aerogeneratore più vicino 0,7 km (come mostra la foto n. 7).

Nello specifico, come rappresentato al punto precedente, le distanze dei beni culturali di interesse architettonico dall’area degli aerogeneratori sono esigue. Si tratta di chiese campestri dalle dimensioni contenute di origine medievale che connotavano, e controllavano, il territorio agricolo e che, al cospetto degli aerogeneratori di grande taglia, vedrebbero sviliti tutti i loro valori testimoniali ed il reciproco sistema storico di relazione territoriale.

La chiesa campestre di San Pietro, vincolata con area di pertinenza, in agro di Samatzai dista 0,7 km da WTG SA04 e SA03, 0,8 km dal WTG GU08, 1,2 km da WTG GU09, 1 km da WTG SA07, per citare i WTG più vicini fino a una distanza di circa 1,5 km dal WTG più a Sud SA02. La chiesa medievale di S.M. di Bangiu, detta della Madonna d’Itria in agro di Guasila, dista 1,1 km dal WTG GU09, 1,2 km dal WTG GU08, 1,70 dal WTG SA03, per citare i WTG più vicini fino a una distanza di circa 4,5 km dal WTG più a Sud SA02. La chiesa



Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna

Sede centrale: via Cesare Battisti 2, 09123 Cagliari – tel. 070.20101

Sede Area funzionale Patrimonio archeologico: piazza Indipendenza 7, 09124 Cagliari – tel. 070.605181

PEC: sabap-ca@pec.cultura.gov.it – PEO: sabap-ca@cultura.gov.it

campestre di San Bartolomeo in agro di Ortacesus dista da WTG09 3,10 km e la chiesa campestre di N. S. d'Itria in territorio di Selegas circa 5,5 km.

Viste le distanze sopra riportate, emerge inoltre che l'area individuata per gli aerogeneratori non è un'area idonea all'installazione di impianti eolici ai sensi dell'art. 20 comma 8 lett. c quater) del D. Lgs. 199/2021, che dispone la distanza di 3 km dai beni tutelati dalla parte II del Codice.

Appare chiaro che la estrema vicinanza degli aerogeneratori di altezza pari a 200 m comporterebbe un impatto negativo nella fruizione dei beni culturali e paesaggistici sopra richiamati, sovrastando l'equilibrio ad oggi esistente tra questi piccoli centri tradizionali ed il territorio rurale di riferimento, connotato dalle storiche chiese campestri, nonché modificandone gli attuali skyline percettibili.

Devono essere inoltre evidenziate ulteriori criticità di carattere specifico per la localizzazione dell'impianto in progetto. Parte del cavodotto insiste all'interno di aree definite non idonee dalla DGR n. 59/90 del 27/11/2020 e cioè Terreni agricoli irrigati, gestiti dai Consorzi di Bonifica (Gruppo 7), Aree di pericolosità idraulica e da frana (Gruppo 9), Fiumi, torrenti e corsi d'acqua, per una fascia di 150 m dalle sponde (Gruppo 12 e Gruppo 13).

L'area individuata per WTG SA03 si trova nelle immediate vicinanze della fascia dei 150 m dal Riu Fraizzu; la localizzazione contrasta con gli artt. 142 e 143 del D. lgs. 42/2004 in quanto la presenza di un aerogeneratore, anche in considerazione delle dimensioni della piattaforma di fondazione, nei pressi dell'area di rispetto di un fiume non consente di salvaguardarne il valore paesaggistico.

Le aree del layout degli aerogeneratori sono aree a destinazione seminaturale o ad utilizzazione agroforestale per le quali la disciplina del PPR non consente trasformazioni se non connesse al miglioramento dell'ecosistema interessato o all'attività agricola e in ogni caso vieta attività suscettibili di pregiudicarne la fruibilità paesaggistica. L'intervento si pone pertanto in contrasto con gli artt. 26 e 29 delle NTA del PPR sia per uso del suolo che per impatto paesaggistico negativo sulle caratteristiche consolidate, agricole o seminaturali, delle aree interessate in quanto la realizzazione degli aerogeneratori ne impedirebbe la fruibilità paesaggistica.

La realizzazione del proposto impianto costituito da 9 aerogeneratori comporterebbe inoltre un impatto cumulativo significativo in considerazione dell'esistenza, nella stessa area di riferimento, di simili iniziative in procedimento autorizzatorio.

Nei Comuni di Guasila e Samatzai è in fase procedimentale un impianto eolico, per una potenza totale pari a 28MW, costituito da 5 aerogeneratori di potenza 5,6 MW ciascuno, proposto dalla società GRV Wind Sardegna 4 S.r.l., comprensivo delle opere di connessione site anche nei comuni di Pimentel, Segariu, Sanluri e Furtei. Dall'analisi dei due progetti emerge che WTG SA01 si troverebbe a 70 m dall'aerogeneratore S6 di questo secondo impianto, gli WTG SA03 e SA04 rispettivamente a 315 m e 410 m dall'aerogeneratore S5.

Appare evidente che la dimensione degli aerogeneratori di altezza pari a 200 m ed il diametro del rotore di 170 m comporterebbe una estensione del cosiddetto "effetto selva" non sostenibile paesaggisticamente.

Circa la salvaguardia fisica dell'area dove saranno installati gli aerogeneratori e dei paesaggi contermini è doveroso richiamare la nota RAS – Direzione generale dell'ambiente n. 12158 del 10/08/2021 riguardo alla problematica della interdizione dei mezzi di soccorso aereo in caso di incendio negli areali dove sono presenti o in progetto impianti di questa tipologia. La problematica *"richiede valutazioni più estese e di carattere complessivo, in grado di bilanciare i benefici legati allo sviluppo delle rinnovabili con i rischi associati agli incendi boschivi. (...) le condizioni anemologiche e climatiche di tali areali (ma in generale del territorio regionale), costituiscono condizioni di rischio in grado di determinare in caso di inneschi potenziali gravissime ripercussioni sulla sicurezza dei territori, degli insediamenti abitati ivi presenti, della fauna e delle attività produttive"*. È sufficiente guardare la mappa del CFVA (da Sardegna geoportale) delle aree percorse dal fuoco per comprendere quanto l'ambito individuato per l'intervento in oggetto, ed i paesaggi contermini, sia costituito da aree, anche boschive, già percorse dal fuoco e ad alto rischio incendio e pertanto, per quanto di competenza, vulnerabili per le ripercussioni sui beni culturali e paesaggistici.

B.4. CONCLUSIONI RELATIVE AI BENI PAESAGGISTICI



Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna

Sede centrale: via Cesare Battisti 2, 09123 Cagliari – tel. 070.20101

Sede Area funzionale Patrimonio archeologico: piazza Indipendenza 7, 09124 Cagliari – tel. 070.605181

PEC: sabap-ca@pec.cultura.gov.it – PEO: sabap-ca@cultura.gov.it

Per quanto sopra, sotto il profilo specifico della tutela del paesaggio, verificata la situazione vincolistica delle aree interessate dall'intervento ed esaminate le possibili interferenze tra l'opera in progetto ed il quadro culturale e paesaggistico di riferimento, si deve riscontrare che le criticità di sopra evidenziate portano all'espressione di un parere negativo motivato dalle specifiche interferenze localizzative, dalla rilevanza storica, in termini di paesaggio antropico, dell'area dell'intervento e dall'effetto cumulativo non sostenibile per le relazioni di intervisibilità che avrebbe la sua realizzazione.

L'area dell'impianto in progetto conserva un paesaggio storicamente e culturalmente connotato, non solo per la presenza di un ampio numero di testimonianze archeologiche, ma anche per il sovrapporsi della maglia insediativa medievale, testimoniata oggi dalle numerose chiese campestri ed altrettanti ruderi, alcune delle quali nelle estreme vicinanze dei alcuni aerogeneratori. Tale vicinanza comporta peraltro la non idoneità della localizzazione individuata ai sensi dell'art. 20 comma 8 lett. c quater) del D. Lgs. 199/2021, che indica la distanza di 3 km dai beni tutelati dalla parte II del Codice; distanza non rispettata da gran parte degli aerogeneratori in relazione al patrimonio culturale presente anche a meno di 1 km.

Appare chiaro che la vicinanza dei 9 aerogeneratori di altezza pari a 200 m comporterebbe un irrimediabile impatto negativo in quanto l'incombente degli aerogeneratori sopprimerebbe l'equilibrio paesaggistico ad oggi ancora esistente tra il sistema ecclesiastico campestre ed il territorio agricolo di riferimento.

Anche l'analisi dell'effetto cumulo porta a ritenere l'intervento non compatibile paesaggisticamente in quanto, considerato che al momento sussiste il procedimento autorizzatorio per una analoga proposta di 5 aerogeneratori di grande taglia da realizzarsi pressochè nel medesimo areale, la sommatoria di 14 simili elementi alti 200 m comporterebbe l'effetto del cosiddetto "effetto selva" non sostenibile paesaggisticamente.

Diverso sarebbe stato il parere su una soluzione progettuale che avesse contemplato l'esame di soluzioni alternative localizzative e dimensionali e che avesse individuato, tra più soluzioni, quella che presentava il miglior rapporto fra costi e benefici per la collettività, con riferimento esplicito alle esternalità ambientali culturali ed economico-sociali.

C. PARERE ENDOPROCEDIMENTALE

Acquisite le istruttorie delle aree funzionali, che la Scrivente ritiene di condividere, questo Ufficio, nell'evidenziare forti perplessità in merito alla realizzazione dell'opera così come rappresentata negli elaborati tecnici e relazionali trasmessi, esprime parere negativo alla presente proposta, rimanendo a disposizione per la valutazione di alternative progettuali in grado di superare le criticità esposte.

D. CONFORMITÀ/COMPATIBILITÀ PAESAGGISTICA DEL PROGETTO (art. 146 del D. Lgs. 42/2004)

La società proponente deposita due Relazioni paesaggistiche (distintamente per l'impianto e per la nuova stazione elettrica), proposte in quanto lo sviluppo degli elaborati progettuali ne consente la compiuta redazione; le stesse contengono pressochè le medesime informazioni del SIA. Sii rimanda pertanto ai punti precedenti, in merito agli aspetti paesaggistici, per la disamina del quadro dei vincoli e della disciplina del PPR che interessa l'area di progetto ed il territorio di riferimento.

La Relazione paesaggistica è pertanto redatta per l'intervento nel suo complesso.

Circa le valutazioni sulla conformità/compatibilità paesaggistica del progetto proposto, si comunica che le criticità e le interferenze la disciplina del PPR portano all'espressione di un parere negativo, per quanto sopra argomentato ai paragrafi B2 e B4, nonché l'inidoneità dell'area ai sensi del D. Lgs. 199/2012 e della DGR 59/90.

Nello specifico, ai sensi dell'art. 146 del D. Lgs. 42/2004, si esprime parere negativo alla localizzazione proposta per WTG SA03 che si trova nelle immediate vicinanze della fascia dei 150 m dal Riu Fraizzu,



nonché per WTG GU08 che si trova nelle immediate vicinanze del fiume Sa Gora sa Grutta Arrubia; la localizzazione contrasta con gli artt. 142 e 143 del D. lgs. 42/2004 in quanto la presenza di un aerogeneratore, anche in considerazione delle dimensioni della piattaforma di fondazione, nei pressi dell'area di rispetto di un fiume non consente di salvaguardarne il valore paesaggistico.

Le aree del layout degli aerogeneratori sono inoltre aree identificate dal PPR come aree a destinazione seminaturale o ad utilizzazione agroforestale per le quali la disciplina non consente trasformazioni se non connesse al miglioramento dell'ecosistema interessato o all'attività agricola e in ogni caso vieta attività suscettibili di pregiudicare la fruibilità paesaggistica. L'intervento si pone pertanto in contrasto con gli artt. 26 e 29 delle NTA del PPR sia per uso del suolo che per impatto paesaggistico negativo sulle caratteristiche consolidate, agricole o seminaturali, delle aree interessate in quanto la realizzazione degli aerogeneratori ne impedirebbe la fruibilità paesaggistica.

Si aggiunga inoltre l'estrema vicinanza degli aerogeneratori da tanti siti archeologici i quali al momento non sono inseriti tra i beni paesaggistici ed identitari del Repertorio del PPR e che tuttavia, in fase di adeguamento degli strumenti urbanistici al PPR, potrebbero essere inseriti in detto Repertorio per la loro natura e consistenza e dunque necessitare di un perimetro di tutela condizionata paesaggistica ai sensi dell'art. 49 delle NTA che potrebbe essere precluso dalla presenza degli aerogeneratori.

Diverso sarebbe stato il parere su una soluzione progettuale che avesse contemplato l'esame di soluzioni alternative localizzative e dimensionali e che avesse individuato, tra più soluzioni, quella che presentava il miglior rapporto fra costi e benefici per la collettività, con riferimento esplicito alle esternalità ambientali culturali ed economico-sociali.

Per ulteriori chiarimenti si potranno contattare i funzionari responsabili del territorio:


- area funzionale patrimonio archeologico: dott. Enrico Trudu, e-mail: enrico.trudu@cultura.gov.it; dott.ssa Gianfranca Salis, e-mail: gianfranca.salis@cultura.gov.it;

- area funzionale paesaggio e beni architettonici: arch. Paolo Margaritella, e-mail: paologiovanni.margaritella@cultura.gov.it.


I RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO

Area funzionale patrimonio archeologico

Dott. Enrico Trudu



Dott.ssa Gianfranca Salis



Il tecnico istruttore

Area funzionale patrimonio architettonico e paesaggio

arch. Gabriela Frulio




Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna

Sede centrale: via Cesare Battisti 2, 09123 Cagliari – tel. 070.20101

Sede Area funzionale Patrimonio archeologico: piazza Indipendenza 7, 09124 Cagliari – tel. 070.605181

PEC: sabap-ca@pec.cultura.gov.it – PEO: sabap-ca@cultura.gov.it

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Area funzionale beni architettonici e paesaggio
Arch. Paolo Margaritella



La Soprintendente
ing. Monica Stochino
(Documento firmato digitalmente)



Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna

Sede centrale: via Cesare Battisti 2, 09123 Cagliari – tel. 070.20101

Sede Area funzionale Patrimonio archeologico: piazza Indipendenza 7, 09124 Cagliari – tel. 070.605181

PEC: sabap-ca@pec.cultura.gov.it – PEO: sabap-ca@cultura.gov.it



Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA
DG-ABAP - SERVIZIO III

Alla Segreteria della U.O. Servizio V – SS-PNRR

Oggetto: [ID VIP: 7859] Provincia di Sud Sardegna (Comuni di Furtei, Guasila, Nuraminis, Pimentel, Samatzai, Sanluri, Segariu e Serrenti) - Progetto per la costruzione e l'esercizio di un impianto di produzione da fonte eolica e relative opere connesse e infrastrutture indispensabili, denominato Parco Eolico "NURADDEI" composto da 9 aerogeneratori e con potenza installata pari a 50,4 MW e delle opere di rete consistenti nella nuova Stazione Elettrica 150/380 kV denominata "Sanluri" e relativi raccordi – PROGETTO DEFINITIVO.
Procedura riferita al D.Lgs. 152/2006, art. 23 – VIA - PNIEC
Proponente: Green Energy Sardegna 2 S.r.l.
Contributo istruttorio.

In riferimento al procedimento in oggetto, a riscontro della nota di codesto Ufficio prot. n. 2481 del 21/02/2023, preso atto di quanto rappresentato dalla Soprintendenza Archeologia belle arti e per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna con nota prot. n. 5504 del 24/03/2023 e a seguito di disamina del progetto sul sito del Ministero della transizione ecologica, in considerazione delle esigue distanze tra gli aerogeneratori – alti 200 m – e i beni culturali tutelati ai sensi della Parte Seconda del *Codice* presenti nell'area (chiesa di Santa Maria di Bargiu e chiesa di San Pietro), inferiore ai 3 km previsti dal D.L. 13/2023, art. 47 c. 1 lett. a), si evidenziano notevoli interferenze visive: la vicina presenza degli aerogeneratori non garantisce la piena godibilità dei beni culturali architettonici esistenti, alterandone il rapporto con il contesto in cui sono inseriti.

Pertanto, questo Servizio concorda con il parere negativo espresso dalla Soprintendenza.

Il funzionario responsabile della U.O.1
Arch. Irene De Simone

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO III
Arch. Esmeralda Valente





Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA

DG-ABAP - SERVIZIO II

Lettera inviata solo tramite GIADA. Sostituisce l'originale ai sensi dell'art. 43, comma 6, del DPR 445/2000 e art. 47, commi 1 e 2, d.lgs. 82/2005

Alla Segreteria della U.O. Servizio V – SS-PNRR

Oggetto: **[ID_VIP: 7859] Provincia di Sud Sardegna (Comuni di Furtei, Guasila, Nuraminis, Pimentel, Samatzai, Sanluri, Segariu e Serrenti) - Progetto per la costruzione e l'esercizio di un impianto di produzione da fonte eolica e relative opere connesse e infrastrutture indispensabili, denominato Parco Eolico "NURADDEI" composto da 9 aerogeneratori e con potenza installata pari a 50,4 MW e delle opere di rete consistenti nella nuova Stazione Elettrica 150/380 kV denominata "Sanluri" e relativi raccordi – PROGETTO DEFINITIVO. Procedura riferita al D. Lgs. 152/2006 – VIA (ART. 23 PNIEC)
Proponente: Green Energy Sardegna 2 S.r.l.
Contributo istruttorio di competenza.**

In riferimento all'oggetto e a riscontro della nota della Soprintendenza Speciale prot. n. 2481 del 21.02.2023, esaminata la documentazione inerente pubblicata sul sito web del MASE e considerato quanto rappresentato dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna (d'ora in poi SABAP-CA) con nota prot. n. 5504 del 24.03.2023, assunta agli atti della Soprintendenza Speciale con prot. n. 4496 del 27.03.2023, per quanto di competenza, si comunica quanto segue.

Nella richiamata nota, per quanto concerne la tutela archeologica, la SABAP-CA ha valutato che le opere in progetto interessano un'area caratterizzata da *“una importante persistenza di siti archeologici - alcuni di grande importanza e ben noti alla letteratura archeologica - che evidenziano l'intensa frequentazione antropica senza soluzione di continuità a partire dall'età preistorica e proseguita in epoca nuragica, punico-romana, bizantina, medievale e moderna fino ai nostri giorni”* e che il contesto in esame *“mantiene chiaramente leggibili, ancorché non indagate sistematicamente, le testimonianze di una frequentazione ininterrotta, dall'età preistorica al medioevo che ha creato una sequenza diacronica cristallizzata in un paesaggio archeologico che nel suo insieme, integro e senza interferenze moderne, si configura esso stesso come un bene culturale da tutelare e preservare”*.

Vengono rilevate interferenze dirette degli aerogeneratori e del cavidotto con *“i siti e le aree di rinvenimento di materiali in dispersione superficiale, che comunque sono indicatori della presenza di persistenze”* individuati in fase di ricognizione (elaborato 214701_D_R_0264_Relazione_archeologica_Nuraddei-signed, UR 31, 32, 33, 36, 37, 39, 41, 43, 44 – dove sono stati individuati *“lacerti di lastricato ascrivibile ad età romana e tratti di una glareatura a scaglie scure verosimilmente indice di un restauro o risistemazione successiva”* –, 45, 47, 48, 52). In territorio di Samatzai, viene rimarcata l'estrema prossimità dell'aerogeneratore SA 07 al nuraghe Pranu Todde, alle tombe di giganti S'Arena A e B ed ai complessi di Domus de Janas di Pranu Todde/Su Linnarbu e Sa Rocca Pertunta, *“per i quali si sta predisponendo l'avvio del procedimento di dichiarazione di interesse culturale”*, mentre l'aerogeneratore SA 01, la relativa viabilità di accesso e il cavidotto andrebbero a collocarsi a brevissima distanza dal nuraghe Bruncu Maurreddu, *“nuraghe complesso con villaggio, del quale non si conosce l'esatta estensione”*.



Viene sottolineato come le opere in progetto si collochino a meno di 3 Km di distanza da beni sottoposti a tutela ai sensi del D. Lgs. 42/2004, parte II (nuraghe Sassuni e villaggio nuragico di is Bangius a Furtei; nuraghe Bruncu Brunicas, domus de janas is Concas, domus de janas di Riu Sa Mela e tomba di giganti Perdas de Fogu a Guasila) e ricadano pertanto in un'area da ritenersi non idonea ai sensi del D. Lgs. 199/2021, art. 20, c. 8, lett. c-quater), come modificato dal DL 13/2023, art. 47, c. 1, lett. a), punto 2.1).

Viene altresì evidenziato il potenziale impatto visivo negativo sulla domus de janas di Corongiu, che potrebbe pregiudicare il buon esito della candidatura alla lista del patrimonio mondiale UNESCO del progetto “*La preistoria della Sardegna*”, nel quale la suddetta necropoli risulta inserita.

Viene inoltre considerato il potenziale impatto cumulativo delle opere in progetto con altra proposta progettuale di impianto eolico nei Comuni di Guasila e Samatzai (SU) con opere di connessione nei comuni di Pimentel, Segariu, Sanluri e Furtei (SU), in relazione alla quale la stessa SABAP-CA ha rappresentato che è in corso di predisposizione un parere negativo.

La SABAP-CA ritiene pertanto, in conclusione, che il progetto in esame non risulti compatibile con la tutela del patrimonio archeologico presente nell'area interessata.


Ciò considerato, per quanto di competenza, **questo Servizio concorda con la Soprintendenza territorialmente competente nell'esprimere parere negativo alla richiesta di pronuncia di compatibilità ambientale sull'opera in progetto**, per tutte le ragioni e le considerazioni esposte dalla stessa Soprintendenza nel parere endoprocedimentale citato in premessa e sopra sintetizzate.

Si ribadisce che, nonostante sia stato ritenuto opportuno non attivare la procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui al c. 8 dell'art. 25 del D.Lgs. 50/2016 a fronte della valutazione complessiva negativa degli impatti del progetto sul patrimonio culturale e sul paesaggio, il progetto in esame rimane in ogni caso soggetto alla disciplina di cui al D.Lgs. 50/2016, art. 25.

Il Responsabile dell'Istruttoria

dott. Daria Mastrorilli

(tel. 06/67234635 – daria.mastrorilli@cultura.gov.it)



Per IL DIRETTORE GENERALE AVOCANTE

dott. Luigi La Rocca

IL DELEGATO

dott. Lino Traini

